



COMUNE DI LOCRI

SETTORE 3 – URBANISTICA-AMBIENTE-DEMANIO
VIA MATTEOTTI, 152
89044 - LOCRI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
www.comune.locri.rc.it

Telefono: 0964391400 - PEC: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

LOCALIZZAZIONE			
ITALIA	CALABRIA	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	LOCRI

ELABORATO
AGGIORNATO SECONDO
LE PRESCRIZIONI
RICEVUTE DURANTE LA
CONFERENZA DEI
SERVIZI DEL 30/10/2025
ED IL DECRETO
PROCEDURA VAS n. 7410
del 29.04.2026 prot. ente
comunale n. 14314 del
04.05.2026

P.C.S.

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

secondo quanto previsto dalla L. R. Calabria nr. 17/2005 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni sulle aree del demanio marittimo" e dalla D.G.R. Calabria nr. 147/2006 approvazione P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) per l'utilizzo del demanio marittimo previsto dall'art. 6 della L.R. 17/05

AGGIORNAMENTO

OGGETTO DELL'ELABORATO	CODICE ELABORATO: NTA + RGDM
NORMATIVE TECNICHE DI ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	

SINDACO DEL COMUNE DI LOCRI	DOTT. GIUSEPPE FONTANA
-----------------------------	------------------------

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARCH. NICOLA TUCCI
-------------------------------------	--------------------

SUPPORTO TECNICO AL R.U.P.	TIMBRI + FIRMA
Arch. BEATRICE BRUZZI' COLLABORATORE: Arch. Carlo STALTERI GEOLOGO: Dott. Pasquale MONTAGNA	

VERSIONE	DATA	OGGETTO	TECNICO INCARICATO
01	APPROVAZIONE 20/12/2016	P.C.S. APPROVATO dalla C.M. DI REGGIO CALABRIA Settore 15 D.D. R.G. n. 4073	Arch.tti Beatrice Bruzzi e Carlo Stalteri
02	AGOSTO 2025	AGGIORNAMENTO P.C.S.	Arch. Beatrice Bruzzi (Supporto al R.U.P.)
03	MAGGIO 2026		

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LOCRI, perciò qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
DAL SETTORE 3 – URBANISTICA - AMBIENTE- DEMANIO - COMUNE DI LOCRI
via Matteotti 152 - Locri (RC) . Tel. 0964 391400 - P.E.C. settore3locri@asmepec.it
<https://www.comune.locri.rc.it/>

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 01. Generalità
- ART. 02. Finalità
- ART. 03. Ambito di intervento
- ART. 04. Tempi e modalità di attuazione del Piano
- ART. 05. Elaborati del Piano

TITOLO 2 MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

- ART. 06. Definizioni generali e parametri
- ART. 07. Definizione di opere amovibili
- ART. 08. Definizione di attrezzature mobili
- ART. 09. Tipologie di insediamento sul demanio marittimo
- ART. 10. Interventi consentiti
- ART. 11. Lavori sull'arenile
- ART. 12. Suddivisione del Demanio Marittimo
- ART. 13. Zonizzazione del PCS
- ART. 14. Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi (C)
- ART.15. Area in concessione per diporto nautico con pontile galleggiante (AP)
- ART. 16. Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo, a carattere annuale e/ o stagionale (D)
- ART. 17. Spiaggia libera
- ART. 18. Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (AI)
- ART. 19. Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico (AR)
- ART. 20. Aree per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria (M)
- ART. 21. Aree destinate ad imprese da pesca e pescatori professionisti (PP)
- ART. 22. Aree destinate ad associazioni con finalità marinare e pescatori dilettanti (PD)
- ART. 23. Aree per attività ricettive all'area aperta e verde per campeggio ecosostenibile per sosta camper e roulotte (CP)
- ART. 24. Aree per attività sportive ricreative e per il tempo libero (AS)
- ART. 25. Aree del sistema dunale
- ART. 26. Verde attrezzato
- ART. 27. Pineta litoranea (*fascia litoranea ionica reggina*)
- ART. 28. Spiaggia per cani (DB)
- ART. 29. Specchi acquei
- ART. 30. Gavitelli
- ART. 31. Corridoi di lancio
- ART. 32. Uso destagionalizzato delle strutture

ART. 33. Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità

TITOLO 3

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

ART. 34. Caratteristiche generali

**ART. 35. Caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei manufatti utilizzabili per gli stabilimenti
balneari**

ART. 36. Caratteristiche dei manufatti utilizzabili per strutture di ristoro e ricreative

ART. 37. Sistemi costruttivi e materiali

ART. 38. Caratteristiche tecnico-impiantistiche – Aspetti generali

ART. 39. Caratteristiche tecnico-impiantistiche – Aspetti particolari e manutentivi

ART. 40. Lido solare

ART. 41. Colori

ART. 42. Piscine

ART. 43. Percorsi di accesso al demanio

ART. 44. Recinzioni

ART. 45. Arredo urbano

ART. 46. Verde

ART. 47. Illuminazione

ART. 48. Abbattimento delle barriere architettoniche

ART. 49. Emissioni di suoni e rumori

ART. 50. Emissioni in atmosfera

ART. 51. Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata

ART. 52. Campagna Informativa

ART. 53. Adeguamento delle strutture esistenti

TITOLO 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 54. Finalità e competenze

ART. 55. Spese istruttorie

ART. 56. Disciplina delle concessioni

ART. 57. Rilascio della Concessione Demaniale Marittima

ART. 58. Criteri generali di valutazione delle istanze

**ART. 59. Richiesta di concessione demaniale marittima per altri usi previsti nel Piano Comunale di
Spiaggia (PCS)**

**ART. 60. Richiesta di concessione demaniale marittima per l'installazione di singoli gavitelli, pontili
galleggianti e/o campi boe**

ART. 61. Canone Demaniale

ART. 62. Cauzione

- ART. 63. Imposta regionale e spese di registrazione
ART. 64. Durata della concessione
ART. 65. Proroga e rinnovo della concessione demaniale marittima
ART. 66. Autorizzazioni di breve durata
ART. 67. Variazioni oggettive e soggettive della concessione demaniale marittima
ART. 68. Strutture precarie all'interno dell'area in concessione
ART. 69. Affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione
ART. 70. Subingresso nella concessione
ART. 71. Revoca e decadenza della concessione
ART. 72. Devoluzione delle opere non amovibili
ART. 73. Valenza turistica delle aree demaniali
ART. 74. Prescrizioni per la Fattibilità geomorfologica degli interventi
ART. 75. Disciplina dei fabbricati per i quali è stata presentata istanza di Condonio Edilizio
ART. 76. Prevenzione rischi
ART. 77. Norme di salvaguardia

TITOLO 5

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- ART. 78. Gestione delle attività
ART. 79. Montaggio delle strutture e pulizia dell'arenile
ART. 80. Sicurezza e solidità delle strutture
ART. 81. Varchi
ART. 82. Classificazione e prezzi degli stabilimenti balneari
ART. 83. Permesso di costruzione e autorizzazione comunale

TITOLO 6

DISCIPLINA DELLE AREE CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI

- ART. 84. Aree destinate alla libera balneazione
ART. 85. Aree pubbliche attrezzate

TITOLO 7

ATTIVITA' DI VIGILANZA, ATTI IN AUTOTUTELA E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 86. Vigilanza
ART. 87. Ingiunzioni di sgombero
ART. 88. Ordinanza balneare
ART. 89. Sistema informativo del demanio marittimo (SID) -
modelli di domanda normalizzati e relativi software di supporto
ART. 90. Disciplina transitoria e finale
ART. 91. Rinvii

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate

- ESTRATTO NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA-AMBIENTALE RELATIVA ALLO STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO PER IL P.C.S. DEL COMUNE DI LOCRI
- PERICOLO EROSIONE COSTIERA_P.S.E.C.
- RISCHIO IDRAULICO_P.A.I.
- MISURE DI SALVAGUARDIA COLLEGATE ALLA ADOZIONE DEI PROGETTI DI VARIANTE PREDISPOSTI IN ATTUAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEI PAI ALLE NUOVE MAPPE DEL PGRA DI CUI ALLA DELIBERA CIP N.1 DEL 20/12/2019

ALLEGATO 2: Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

ALLEGATO 3: Opere minori non soggette al Deposito/Autorizzazione presso il servizio tecnico regionale ai sensi delle Norme vigenti in materia di Edilizia Sismica

ALLEGATO 4: Riferimenti Legislativi

ALLEGATO 5: Tabella Colori

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1. GENERALITA'

Il presente Piano Comunale di Spiaggia, di seguito indicato con l'acronimo **PCS** rappresenta come Piano Particolareggiato (art. 24 della L.R. 19/2002 e s.m.i.) lo **strumento attuativo volto a disciplinare la gestione e l'uso delle aree del Demanio Marittimo la cui competenza è stata trasferita ai Comuni con la Legge Regionale n. 17/2005 - “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo” - (con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n.7; 26 febbraio 2010, n.8; 30 luglio 2010, n.20; 23 dicembre 2011, n.47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n.15; 27 dicembre 2016, n.44; 6 aprile 2017, n.7; 9 maggio 2017, n.16; 25 novembre 2019, n.46; 2 luglio 2020, n.13; 25 maggio 2021, n.10; 25 maggio 2021, n.11; 15 aprile 2022, n.8; 21 ottobre 2022, n.35; 30 novembre 2023 n.53; 04 aprile 2025 n. 21; 24 luglio 2025 n.41).**

Esso regola gli interventi che ricadono nelle aree comprese nella “Fascia Costiera” ovvero l'area compresa all'interno della Dividente Demaniale e si propone di favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul Demanio Marittimo, secondo i principi del Codice della Navigazione, del PIR Calabria ed in conformità alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente.

1 - Considerato che l'intero arenile Locrese è stato classificato nella **categoria “B”** (normale valenza turistica - art. 17 del P.I.R. Calabria) in base ai requisiti scaturiti dalle caratteristiche fisiche, ambientali paesaggistiche e alla accessibilità ai servizi propri degli stabilimenti, sono state individuate in cartografia, le zone omogenee di intervento, la presenza di vincoli o prescrizioni, l'attuale uso delle aree demaniali, le diverse infrastrutture e il sistema di accesso alle aree. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi **è stata rispettata l'indicazione di garantire le aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare destinabile alla libera balneazione (art.6 c.4 del PIR)**, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione e i percorsi di accesso al mare ogni 200 ml.

Il PCS, nel rispetto della normativa vigente, considerata una fascia di fronte-mare di circa 6.500,00 ml, prevede di garantire una fascia destinabile alla libera balneazione di circa 4.287,00 ml (maggiore del 30% del fronte a mare totale esistente). Infatti, secondo quanto previsto dal Piano, **le aree in concessione occuperanno una fascia che si sviluppa complessivamente per circa 2.213,00 ml.**

Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.

IL PIANO SPIAGGIA NON DOVRA' ESSERE INTESO COME SANATORIA DI SITUAZIONI DI IRREGOLARITA' TECNICHE E/O AMMINISTRATIVE DA PARTE DEI PRIVATI.

2 - Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Locri e la situazione delle concessioni in corso di validità.

3 - Il PCS è redatto ai sensi delle seguenti normative:

- Art.1 del **decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”**, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n°494, come modificato dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;
- **Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n°327** (Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230.);
- **Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione**, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;**
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509:** Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;
- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n.342:** Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive;
- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2:** approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- **Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i.** (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio);
- **QTRP (Quadro territoriale a valenza paesaggistica)**, adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.
- **Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17** “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”; *(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle Il.rr. 21 agosto 2006, n. 7; 26 febbraio 2010, n. 8; 30 luglio 2010, n. 20; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n. 15; 27 dicembre 2016, n. 44; 6 aprile 2017, n. 7; 9 maggio 2017, n. 16; 25 novembre 2019, n. 46; 2 luglio 2020, n. 13; 25 maggio 2021, n. 10; 25 maggio 2021, n. 11; 15 aprile 2022, n. 8; 21 ottobre 2022, n. 35; 30 novembre 2023 n.53; 04 aprile 2025 n. 21; 24 luglio 2025 n.41)*
- **Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.)** di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con **delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007;**
- **Nota Regione Calabria _ Dipartimento n.8 _ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012:** Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica.
- **Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina (P.A.I - P.S.E.C.);**
- **Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche** (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge

n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993.

- **Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.**
- **Circolare REGIONE CALABRIA - dipartimento Territorio e tutela dell'ambiente - prot.27959 del 12.12.2021: "Sentenza del Consiglio di Stato n.18 del 20 ottobre 2021. Comunicazioni";**
- **LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".**
- **Legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 del DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre - infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»**
- **LEGGE REGIONALE n.14 del 18 marzo 2025 "Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'area aperta".**

4 - Prescrizioni Generali relative alla gestione del Demanio Marittimo:

In via preordinata e generale, valgono le seguenti prescrizioni atte a promuovere la tutela delle aree demaniali ed a salvaguardare la libera fruizione e l'uso pubblico del D.M.:

a) Accesso all'arenile

Il carattere pubblico dell'area demaniale e del mare è tutelato garantendo la possibilità di libero accesso. Non è ammessa nelle concessioni demaniali marittime, già rilasciate o da rilasciare, e nella realizzazione di edifici o infrastrutture poste al confine dell'area demaniale o che interferiscano con essa, la realizzazione di opere che siano di ostacolo al libero accesso all'arenile ed alla spiaggia. **La porzione di arenile definita "arenile libero" della profondità di metri 5 (cinque) misurata a partire dalla battigia, in ottemperanza alle ordinanze balneari delle Capitanerie di Porto, non potrà in alcun modo essere occupata** potendo essere destinata esclusivamente al libero transito e per ragioni di sicurezza. **Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.** Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.

b) Usi privati del D.M.

Ai sensi della L.R. n. 17/05 e dell'art. 5 comma 2 del P.I.R., **non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del D.M.** Tutte le nuove concessioni dovranno essere finalizzate e riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività

fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

c) Salvaguardia del litorale dall'erosione

Al fine di evitare che interventi di qualsivoglia natura possano determinare alterazioni del regime del litorale e modificare il trasporto solido, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Qualora, per ragioni tecniche, nell'ambito di interventi di interesse pubblico, le stesse si rendessero necessarie e non sostituibili con soluzioni progettuali equivalenti, la realizzazione dell'opera è subordinata alla presentazione di una perizia tecnica che attesti che l'opera stessa non è interessata dal battente dell'onda in mareggiata ordinaria. Al di fuori dell'ambito portuale e ad esclusione delle opere di difesa dall'erosione costiera, sono altresì vietate opere realizzate interamente o parzialmente in mare che possano influire sul regime del litorale.

Nel caso di pontili mobili galleggianti semplicemente ancorati al fondo, la loro realizzazione è vincolata alla realizzazione di uno studio specifico volto a dimostrare che le soluzioni tecniche adottate riducano e, tendenzialmente, annullino l'effetto del pontile sul regime del litorale. La progettazione di qualsiasi intervento (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. Ogni intervento sopra menzionato deve essere sottoposto al previsto parere dell'Autorità Marittima.

L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

d) Per la tutela dal rischio idrogeologico

Nelle zone foci del reticolo idrografico defluenti nel territorio comunale la disciplina degli interventi è normata **dalla legislazione nazionale e regionale di settore, dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e dalle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia.**

Al fine di evitare che interventi di qualsivoglia natura possano determinare alterazioni del regime del litorale e modificare il trasporto solido, con particolare riferimento alle opere in mare ed alle opere che interessino le stesse aree foci, la documentazione progettuale dovrà contenere uno studio specifico che valuti l'influenza delle stesse sul regime del litorale e sul libero deflusso dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

e) Per la tutela dei valori ambientali, paesaggistici, storici ed archeologici

La progettazione e la realizzazione di opere edilizie e stabilimenti sul D.M. deve essere tale da limitare il più possibile:

- **l'impatto ambientale e paesaggistico**; con particolare riferimento alle forme, alle superfici, ai volumi, ai colori ed ai materiali impiegati nella realizzazione delle opere;
- **l'alterazione morfologica dell'arenile**; riducendo al minimo le opere di sbancamento, scavi, rinterri, anche in fase di apertura dei cantieri;
- **l'alterazione e la distruzione di ecosistemi ed aree di pregio naturalistico e paesaggistico**; con particolare riferimento al sistema arenile - duna - macchia mediterranea - pineta litoranea;
- **la creazione di barriere e chiusure visuali verso il mare**;
- **la cementificazione dell'arenile**; con riferimento all'uso dei leganti nella realizzazione delle opere è fatto divieto assoluto di utilizzare asfalto, bitume, conglomerato cementizio, ed altri leganti ad esso assimilabili, confezionati, preconfezionati e successivamente gettati in opera. E' consentito l'uso di elementi prefabbricati in stabilimento e semplicemente posati in opera, fermo restando il requisito di **facile rimozione delle opere**.

Ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 17/2005: *Obblighi, divieti e limiti*.

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».
2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

Il P.C.S. disciplina gli interventi di riqualificazione e mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale degli stabilimenti di difficile rimozione esistenti, fissando i tempi e i modi per la loro riqualificazione. L'azione di riqualificazione, restauro e ricostruzione del paesaggio, nell'ottica della promozione dello sviluppo e del miglioramento delle condizioni di vita, costituiscono l'elemento dominante del nuovo scenario e delle nuove strategie di sviluppo dell'area ispiratrici del presente P.C.S.

ART.2. FINALITA'

Le norme che regolano il presente Piano Comunale di Spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno la finalità di individuare le zone omogenee e le aree di intervento, e

di stabilire, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.

Le concessioni demaniali marittime esistenti alla data di approvazione del PCS rilasciate per uso turistico – ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi dello stesso PCS.

Per quanto concerne le nuove CDM la Regione Calabria ha emanato disposizioni riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime evidenziando **l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica**, quale modulo procedimentale essenziale al fine di realizzare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati all'utilizzo dell'arenile, **escludendo il rinnovo automatico della concessione.**

Le concessioni di beni pubblici aventi rilevanza economica non possono che essere rilasciate previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, in linea con il TCE (Direttiva 2006/123/CE c.d. "servizi" o "Bolkestein" art.12)

"Le concessioni demaniali marittime possono essere rilasciate solo a condizione che il Comune sia dotato di PCS regolarmente approvato e che l'Amministrazione metta a bando le aree demaniali rispettando la zonizzazione del PCS e osservando la vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime potrà essere pubblicato anche oltre la data del 31 ottobre (art.9 c.2 del PIR), purché in tempo utile per l'esercizio delle attività turistico - ricreative. Ne deriva che i Comuni dovranno dichiarare irricevibile, in assenza di evidenza pubblica, qualsiasi istanza del privato diretta al conseguimento del titolo concessorio e non potranno adottare provvedimenti di rinnovo automatico o rilasciare concessioni, neanche temporanee, in assenza di gare pubbliche."

ART.3. AMBITO D'INTERVENTO

Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area d'intervento del PCS i cui limiti son definiti dal confine tracciato dal **Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID).**

ART.4. TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il PCS può essere modificato in qualsiasi momento, previa osservanza della stessa procedura del Piano originario. In caso di ristrutturazione dei manufatti costituenti le strutture in concessione, è fatto obbligo di adeguare alle disposizioni del Piano le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche le eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano stesso successivamente intervenute. Il PCS si attua con:

- Interventi pubblici, inerenti le opere di urbanizzazione e attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse.
- Interventi privati, inerenti la realizzazione degli stabilimenti necessari all'esercizio delle attività consentite previa concessione demaniale marittima delle aree interessate in conformità alla

disciplina del Piano Comunale di Spiaggia e delle norme e regolamenti vigenti in materia.

ART.5. ELABORATI DEL PIANO

Il presente PCS si compone dei seguenti elaborati:

- **QUADRO CONOSCITIVO**

ELABORATI P.C.S. VIGENTE APPROVATO DALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Settore 15 con
Determina Dirigenziale R.G. n. 4073 del 20/12/2016

- **ELABORATI GEOLOGICI:**

RGEO_RELAZIONE GEOMORFOLOGICA

G1_CARTA GEOLOGICA 1:5.000

G2_CARTA GEOMORFOLOGICA 1:5.000

G3_CARTA DEI VINCOLI (PAI - PSdGDAM-RisAl-Cal/L - PSEC) 1:5.000

G4_CARTA DELLE PERICOLOSITA' GEOLOGICHE 1:5.000

G5_CARTA DELLA FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO 1:5.000

CARTA DI TRASPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA SULLA PIANIFICAZIONE 1:2.000

- **RELAZIONI E NTA**

RG. Relazione Generale

RP. Relazione Paesaggistico-Ambientale

NTA+RGDM. Norme tecniche di Attuazione + Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo

RAP. Rapporto Ambientale Preliminare di Assoggettabilità a VAS

- **PROGETTO**

PA01. N/C/S. Zonizzazione con aggiornamento su base catastale 1:2.000

PA02. N/C/S. Zonizzazione con aggiornamento su base Aerofogrammetrica 1:2.000

PA03. N/C/S. Zonizzazione su base catastale 1:2.000

PA04. N/C/S. Zonizzazione su base Aerofogrammetrica 1:2.000

TITOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

ART. 6. DEFINIZIONI GENERALI E PARAMETRI

Ai fini del presente Piano si intendono per:

- **Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo** (di seguito denominato **P.I.R.**), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii., con cui vengono fornite ai Comuni le linee - guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico - ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
- **Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS)**: il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del P.I.R., individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico -ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS.
- **PSC**: secondo la nuova Legge Urbanistica Regionale n.19 del 23.05.02 e ss.mm.ii. è la sigla che individua il **Piano Strutturale Comunale** che va a sostituire fin da subito i vecchi PRG e P.di F. Il Piano Strutturale Comunale definisce gli interventi edilizi sul territorio e lo classifica come urbanizzabile, urbanizzato o agricolo e definisce i limiti e le specificità dello sviluppo con gli indici per ogni ambito.
- **Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)**: sistema informativo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del Demanio Marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.
- **Demanio marittimo, (di seguito denominato DM)**: le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali.
- **Confine demaniale**: linea di andamento del confine tracciata dal SID.
- **Distanza di rispetto dall'area demaniale**: ml. 30 (art. 55 del C.N.).
- **Distanza minima tra concessioni demaniali**: ml. 50.
- **Distanza tra i punti d'ombra**: min. 2,50 e variabile in base alla Tabella "A" del PIR.
- **Concessione demaniale marittima, (di seguito denominata anche CDM)**: il provvedimento

amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi.

- **Arenile libero, o di Area di libero transito:** la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area di soggiorno all'ombra, avente una profondità non inferiore a ml 5,00, tenuto conto dell'andamento orografico dell'arenile e della profondità verso il mare dell'area interessata, utilizzabile esclusivamente per il libero transito e per ragioni di sicurezza.
- **Profondità di spiaggia:** dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia).
- **Spiaggia:** Il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento definiscono come spiaggia il tratto di costa più interna al lido e adiacente ad esso. La spiaggia può essere costituita da un'estensione variabile che può essere fissata, di volta in volta dall'Autorità Marittima, a seconda che il mare avanzi o retroceda.
- **Spiaggia Libera:** si intende un'area in cui è possibile, secondo la zonizzazione del P.C.S., la sosta e la balneazione libera.
- **Area concedibile:** Superficie (bene demaniale marittimo) ricadente all'interno di uno degli ambiti e comparti individuati da dare in Concessione Demaniale Marittima.
- **Area non concedibile:** Superficie (bene demaniale marittimo) ricadente all'interno di uno degli ambiti e comparti individuati, non concedibile, ad uso esclusivamente pubblico.
- **Ambito:** fascia di zona costiera interessata da spiaggia, ritenuta di interesse turistico, fisicamente delimitata dal sistema acqua a valle e da modificazioni significative della morfologia (elemento fisico di riferimento muro) e dell'uso dei siti, sugli altri tre lati.
- **Comparto:** fascia costiera demaniale delimitata dal sistema acqua avente caratteristiche omogenee.
- **Lotto:** Superficie definita (bene demaniale marittimo) ricadente all'interno di uno degli ambiti e comparti individuati, concedibile o non concedibile.
- **Concessione demaniale marittima:** provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi.
- **Concessione demaniale esistente:** provvedimento amministrativo, già emanato, che legittima l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi.
- **Area di recupero:** aree del D.M. occupate in vario modo, anche recintate, senza titolo concessorio sanabili mediante progetto di recupero in conformità alle norme del presente piano fatto salvo ogni dovuto pagamento di canoni pregressi non pagati.
- **Soggiorno all'ombra:** la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- **Servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile.
- **Stabilimento Balneare:** strutture, poste su parte di spiaggia o di costa ottenuta in concessione

demaniale marittima, attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.

- **Attività turistico – ricreative:** le attività imprenditoriali di cui all' articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art.1 DPCM 13 Settembre 2002 e ai sensi dell'art.2 della LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2005, n. 17.
- **Chiosco:** Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, di uso pubblico a seguito di C.D.M.
- **Percorso di accesso al mare:** percorso pedonale di larghezza non inferiore a ml. 1,20 posto perpendicolarmente alla linea di battigia ad almeno ogni 200 ml di fronte mare come riportato all'art. 6 punto 6 del P.I.R.
- **Darsena:** bacino acqueo artificiale utilizzato per l'ormeggio e il rimessaggio di imbarcazioni.
- **Bagnasciuga:** fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
- **Battigia o linea di riva:** fascia di spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- **Campo boe e/o punto di ormeggio attrezzato:** specchio acqueo attrezzato con boe o pontili, comunque ancorati al fondo marino, per l'ormeggio e lo stazionamento di imbarcazioni.
- **Corridoi di Lancio:** corridoi di mare delimitati, entro i quali è consentito il transito e l'approdo alla spiaggia dei natanti.
- **Fronte mare:** dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia).
- **Fronte edificato:** dimensione longitudinale degli elementi strutturali della concessione costituenti volume misurata parallelamente alla linea di battigia.

INDICI:

- **Superficie coperta (SC):** è la proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume; individua la superficie tamponata e tutte le strutture provviste di chiusure laterali; non determinano superficie coperta le strutture mobili ombreggianti quali ombrelloni e tende mobili.
- **Superficie ombreggiata (SO):** è la superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali similari, le superfici coperte da tettoie e sporti fissi, tende con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili

fisse aperte; sono escluse le strutture mobili ombreggianti quali ombrelloni e tende mobili.

- **Altezza massima delle fronti:** è la massima altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto il complesso degli elementi strutturali della concessione costituenti volume, misurata dalla quota d'imposta all'estradosso della copertura; nel caso di tetti a falde, l'altezza massima va misurata alla linea di gronda. In caso di manufatti frangenti il lungomare la quota d'imposta è fissata al piano del marciapiede, mentre, in tutti gli altri casi, è fissata al piano dell'arenile.
- **Altezza massima:** da valutare sottogronda max per tutte le tipologie **3,00 mt** dal piano di calpestio alla linea di gronda, nel caso dei tetti a falda/e inclinata/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto.
- **Rapporto di copertura:** max valutabile **10%** dell'area concedibile; Rapporto di copertura (RC): esprime in percentuale la massima superficie occupabile dalla concessione, e si ricava come rapporto tra la superficie coperta (di cui al punto 1) più un'aliquota pari al 50% della superficie ombreggiata (di cui al punto 2), e la superficie totale della concessione.

TABELLA A (P.I.R.)

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)
--

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina:
- 2 stelle marine:
- 3 stelle marine:
- 4 stelle marine:
- 4 stelle marine super:

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c. d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c. d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	

ART.7. DEFINIZIONE DI OPERE AMOVIBILI

1. Si definiscono **amovibili** o di facile rimozione le strutture connesse all'attività terziaria (turistico – ricreativa) realizzate con **caratteristiche di leggerezza, temporaneità, mitigazione dell'impatto visivo ed ambientale**; devono, inoltre, essere realizzate secondo un sistema uniforme, omogeneo e facilmente assemblabile e con materiali ecocompatibili.

2 - **Facile rimozione** – una struttura per essere definita di facile rimozione deve avere:

- Fondazioni a plinti prefabbricati;
- Strutture poggiate alle fondazioni con soluzione di continuità, cioè connessione tramite semplice appoggio, cerniera, imbullonamento e/o inchiodatura, incastro;
- Strutture in elevazione composte da elementi componibili collegati con imbullonamento e/o inchiodatura, incastro, sigillatura e/o saldatura facilmente amovibile;
- Deve consentire le operazioni di montaggio e smontaggio dei singoli elementi con facili e rapide operazioni evitando il ricorso ad apparecchi meccanici a percussione per frantumazione e taglio;
- Tutti i componenti devono essere rimossi con semplici operazioni di sollevamento e trasporto con mezzi e veicoli di uso corrente;

con riferimento all'uso dei leganti nella realizzazione delle opere è **fatto divieto assoluto di utilizzare asfalto, bitume, conglomerato cementizio, ed altri leganti ad esso assimilabili, confezionati, preconfezionati e successivamente gettati in opera**. E' consentito l'uso di elementi prefabbricati in stabilimento e semplicemente posati in opera, fermo restando il requisito di **facile rimozione delle opere**.

La mancanza di uno solo dei precedenti requisiti costituisce "non facile rimozione" e quindi impedimento alla collocazione sull'arenile.

Debite asseverazioni, rese ai sensi dell'art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n.445 del 2000, da parte del progettista e del direttore dei lavori dovranno certificare, obbligatoriamente, pena la non agibilità delle strutture e loro rimozione, che trattasi di strutture completamente amovibili, fondazioni comprese.

ART.8. DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE MOBILI

Si definiscono **"attrezzature mobili"** le attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare, e che, alla fine della stessa, vengono sistematicamente rimosse.

Esse sono identificate in **ombrelloni, sedie a sdraio, lettini per l'elioterapia, elementi di modeste dimensioni posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, o, modeste aree di sosta della superficie massima di mq 15, realizzate mediante sedute in legno o similari**. Sono altresì considerate attrezzature mobili **le tende parasole "a sbraccio"**, purché **sprovviste di**

qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.

Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione demaniale non è previsto nessun tipo di permesso o di denuncia edilizia.

Dette installazioni autorizzate stagionalmente **non potranno essere inserite**, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, **nel computo delle superfici utili da conservare**, data la loro caratteristica di amovibilità.

ART.9. TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO SUL DEMANIO MARITTIMO

Sono regolamentate dalla presente normativa tutte le opere e le infrastrutture di servizio di spiaggia ricadenti su aree del D.M.:

A. Opere pubbliche a servizio e tutela della spiaggia:

- interventi di realizzazione di percorsi carrabili, ciclabili e pedonali;
- interventi di riordino, razionalizzazione e potenziamento della viabilità e dei parcheggi;
- realizzazione di attrezzature pubbliche, verde, campi da gioco, arredo urbano;
- interventi di restauro paesaggistico di riqualificazione urbana ed ambientale, compresi gli interventi di demolizione di manufatti in c.a. presenti sull'arenile ed in netto contrasto con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché, con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- riqualificazione degli abitati consolidati.

B. Strutture di servizio:

- servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, docce, passerelle e sistemi utili alla fruizione della spiaggia da parte dei soggetti con disabilità. Sistemi di raccolta dei rifiuti.

C. Strutture turistico ricreative:

(art.2 _ L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii.):

- a) **stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;**
- b) **esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;**
- c) **esercizi commerciali tipici;**
- d) **noleggio di imbarcazioni e natanti;**
- e) **ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;**
- f) **campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;**
- g) **esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;**
- h) **servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.**

Ai sensi dell'art 8 della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii.: **Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del DPR n. 616/77, anche per la realizzazione delle seguenti attività:**

- a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
- c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
- d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
- e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
- f) approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III, aventi funzioni turistiche e da diporto di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) campi boa e pontili galleggianti.

Le opere previste al punto **A** e **B** sono realizzabili attraverso interventi e progetti esecutivi redatti e promossi dal Comune, approvati dagli Organi competenti previo nulla osta degli Enti preposti, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione nazionale e regionale, con il coinvolgimento dei soggetti privati in considerazione delle specificità delle singole azioni e dei singoli interventi.

Le attrezzature e gli impianti di cui al precedente punto **C** sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dai concessionari sulla base delle indicazioni e prescrizioni del presente PCS, previo rilascio di Concessione Demaniale Marittima e nel pieno rispetto della vigente normativa edilizia, antisismica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal piano dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 05.02.1992 n. 104, sulla visitabilità ed accessibilità degli stabilimenti balneari da parte dei portatori di handicap.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della L.R. 17/2005 si specifica che:

- Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della **Lega Navale Italiana**, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell'ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell'ambito delle aree di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI.
- Le aree assentite in concessione debbono essere sempre utilizzate dalla Lega Navale Italiana esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e con assoluta esclusione di ogni scopo di lucro.
- La Lega Navale Italiana presta ogni collaborazione alla Regione, a richiesta di questa, allo scopo di:
 - a) contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;
 - b) concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle

- acque interne;
- c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;
- d) sviluppare, in coordinamento con le Istituzioni scolastiche, attività ambientalistiche e di tutela del territorio;
- e) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado; attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di "veloterapia" a favore dei disabili;
- f) concordare con la Regione e con gli Enti locali l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione.
- g) concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione per la piena attuazione dei percorsi formativi triennali, magistrali e dell'alta formazione universitaria, anche mediante l'implementazione di tutte quelle attività teoriche-pratiche che possono avvalersi delle tecnologie, infrastrutture e competenze professionali disponibili nei Centri culturali della Lega navale italiana e nelle strutture periferiche, rappresentate dalle sezioni e delegazioni, che insistono sul territorio regionale e nazionale." *(Legge regionale 30 novembre 2023, n. 53Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17)*

ART.10. INTERVENTI CONSENTITI

1. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, antisismica, ambientale, paesistica, sanitaria, ecc., previo rilascio del Nulla Osta degli Enti competenti e di idoneo titolo abilitativo.
2. Gli interventi assentibili sono quelli definiti all'art. 3 del DPR 380/2001:
 - **Interventi di "Manutenzione Ordinaria";**
 - **Interventi di "Manutenzione Straordinaria";**
 - **Interventi di "Ristrutturazione Edilizia";**
 - **Interventi di "Restauro e Risanamento Conservativo";**
 - **Interventi di "Nuova Costruzione".**
3. Gli interventi di ristrutturazione, nuova edificazione e demolizione con ricostruzione possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento della intera struttura a quanto previsto nel PCS. e alla vigente normativa urbanistica e antisismica.
4. Sono assentibili, altresì, gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo, anche sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti nella tipologia "Strutture di ristoro e ricreative", regolarmente autorizzati e/o regolarmente provvisti di concessione/permesso in sanatoria, con il mantenimento della superficie coperta, l'altezza e l'occupazione del fronte esistente. E' possibile, qualora si renda necessario, l'introduzione di elementi, anche strutturali che determinino ampliamenti volumetrici, volti alla rifunzionalizzazione della struttura ai soli fini igienico-sanitari, all'adeguamento alle norme di sicurezza (impiantistica, antincendio, ecc.), nel

rispetto del D. Lgs. 81/2008 e delle vigenti leggi in materia edilizia, urbanistica, antisismica, paesaggistica ed ambientale. Tali elementi innovati non dovranno in alcun modo ostacolare l'accesso alla spiaggia e la visibilità del mare.

5. Nel caso di edifici/strutture incompatibili con la vincolistica ambientale, idrogeologica, paesaggistica ed urbanistica vigente, ed impossibilitati all'adeguamento, si prevede la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. Il Piano Spiaggia non dovrà essere inteso come sanatoria di situazioni di irregolarità tecniche e/o amministrative da parte dei privati.
7. I soggetti interessati alla realizzazione delle singole opere sono obbligati alla richiesta presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 374/90 (*È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale.*)
8. Per quanto concerne le nuove opere in prossimità del demanio marittimo, oltre all'iter previsto dalla normativa urbanistica vigente, sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.
9. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
10. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
11. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.
12. Per quanto riguarda i lotti e le aree d'intervento adiacenti alla sede ferroviaria in esercizio e che rientrano nella fascia di rispetto sono soggetti alla normativa del DPR 753/80 *“Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto”, titolo III “Discipline delle separazioni delle proprietà laterali dalle sedi ferroviarie e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”* (artt. 36-63).

Di conseguenza per ogni lotto ricadente nella casistica sopra riportata, qualunque destinazione d'uso sia prevista, vigerà nello specifico l'art. 49 del DPR 753/80 che recita:

“lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie che a una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dalla limite della quota di accostamento della più vicina rotaia”.

In relazione ai futuri interventi che il Comune di Locri e/o i soggetti titolari di concessioni demaniali intendono realizzare si indicano i seguenti vincoli:

- la costruzione di manufatti di qualsiasi specie, nella fascia dei 30 mt. dalla più vicina rotaia **non sarà autorizzata**; per particolari e limitate opere di diverso genere (ad esempio recinzioni) potrà essere valutata la possibilità di rilascio di autorizzazione in deroga al DPR 753/80, previa analisi del progetto e verifica di fattibilità;
- gli attraversamenti e/o parallelismi rispetto alla linea ferroviaria dovranno essere conformi al disposto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 aprile 2014 e del DPR 753/80. Per la loro realizzazione, dovrà essere chiesta e rilasciata apposita regolamentazione contrattuale a cura di Ferservizi S.p.A., previa ulteriore verifica di fattibilità dell'interferenza in funzione dell'esercizio ferroviario e pagamento degli oneri previsti;
- ogni opera che, eventualmente, preveda l'occupazione di aree di proprietà RFI, dovrà essere regolarizzata a mezzo di atti di compravendita/occupazione temporanea da definirsi prima dell'inizio dei lavori, previa verifica di non strumentalità delle stesse in funzione dell'esercizio ferroviario.

ART.11. LAVORI SULL'ARENILE

1. I concessionari, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare i lavori di pulizia e di livellamento dell'arenile **nei trenta (30) giorni precedenti la data di efficacia della concessione.**
2. I concessionari, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime, **possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio, escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistica.** E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.
3. Per le categorie di lavori previsti **dall'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 22 luglio 2011 come modificata ed integrata dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12,** il Direttore dei Lavori dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito nel rispetto delle NTC 2018, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART.12. SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Il Demanio Marittimo viene suddiviso dal PCS nelle seguenti zone:

A. Zona a monte dell'arenile: è inserita tra la strada lungomare e la linea ferrata. Tale fascia è la parte a monte dell'arenile demaniale e della strada lungomare. Di larghezza variabile è destinata a parcheggi pubblici e privati attrezzati, a percorsi carrabili, a percorsi ciclabili e pedonali, ed è transitabile dai mezzi di lavoro per la pulizia e la manutenzione degli arenili, dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sul litorale. Detti percorsi, consentiranno anche di assicurare l'accessibilità alle strutture della spiaggia alle persone con ridotte o impedito capacità motorie. Per consentire la continuità dei percorsi in presenza di incisioni o corsi d'acqua, è considerata la possibilità della realizzazione di passerelle aeree. In generale la viabilità di accesso dovrà curare specificamente che, ove possibile, da essa sia fruibile la vista del mare. I percorsi potranno essere pavimentati con l'uso di materiali e tecniche costruttive idonee da un lato a garantire una conveniente manutenzione e durabilità, e dall'altro ad assicurare un minimo impatto ambientale. In tale area si potranno realizzare strutture con le indicate caratteristiche per l'esercizio delle attività consentite nel PCS ed ad esse funzionali e possono trovare destinazione manufatti con destinazione economica (chioschi, strutture di ristoro e ricreative, camping, sosta camper). Alcune porzioni di dette aree saranno qualificate con interventi mirati a far risaltare usi e servizi di interesse pubblico come definiti dall'art.19 delle presenti N.T.A. - *"Aree di riqualificazione Urbanistico- Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico"*.

B. Zona per servizi di spiaggia al chiuso e all'aperto: è la parte più interna dell'arenile confinante con la fascia di filtro al lungomare. In tale fascia, trovano destinazione i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione delle strutture e delle attività ricreative e sportive, per il rimessaggio e riparazione natanti (cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi per le attrezzature di spiaggia, chiosco bar, capanni centrali e le possibili attrezzature sportive-ricreative spazio giochi, verde attrezzato, piccoli laboratori, depositi ecc.). La profondità della fascia è all'incirca di 25 ml.

C. Zona per Soggiorno all'ombra: è la parte dell'arenile interna allo stabilimento balneare, confinante con la fascia B. In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali la torretta di avvistamento, ombrelloni, tende, sedie a sdraio ed altri arredi mobili. La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.

D. Fascia della battigia: tale fascia è la parte di arenile a diretto contatto con la battigia. In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate. In ogni caso tale fascia può essere utilizzata per il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso. Essa deve avere una profondità minima non inferiore a ml 5,00.

ART.13. ZONIZZAZIONE DEL PCS

Il PCS, nel rispetto della normativa vigente, considerata una fascia di fronte-mare di circa 6.500,00 ml, prevede di garantire una fascia destinabile alla libera balneazione di circa 4.287,00 ml (maggiore del 30% del fronte a mare totale esistente). Infatti, secondo quanto previsto dal Piano, **le aree in concessione occuperanno una fascia che si sviluppa complessivamente per circa 2.213,00 ml.**

1. Allo scopo di individuare e diversamente qualificare le aree del D.M. per utilizzazioni con finalità turistico – ricreative e balneari, l'intero litorale comunale che copre una superficie complessiva di circa 84,00 Ha suddivisi su una distanza di 6.500,00 ml compresa tra il Vallone Milligri (o Castellace) a Sud, e la Fiumara del Novito a Nord con una larghezza di circa 130 metri dalla battigia verso il monte è suddiviso in **3 AMBITI** come di seguito descritti:

AMBITO NORD

L'area al confine con Siderno, di carattere periurbano con accesso unico dal ponte sul vallone Fondo che collega l'area alla parte centrale della città, è accessibile tramite un percorso sterrato e ciclabile. Presenta caratteri naturalistici conservati, con ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi.

AMBITO CENTRO (WATER FRONT)

Costituita dall'area consolidata con i cluster maturi (water front e strada lungomare) rappresenta la parte di arenile più antropizzata e l'area urbanisticamente densa, con presenza di attrezzature turistiche ricettive, servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici esercizi, attrezzature per lo sport lo spettacolo, spazi a verde privato nonché spazi pubblici ad uso pubblico a verde e tempo libero. La strada lungomare ha distrutto l'originaria duna mobile e presenta, pertanto, caratteri naturalistici compromessi, mitigati dalla presenza di aree di verde pubblico.

AMBITO SUD

L'Area periurbana oltre la fiumara di Gerace nell'area di previsione del porto turistico verso il parco archeologico e al territorio agricolo. Presenta un solo accesso veicolare a sud verso il Vallone Milligri e vallone collegato con pista ciclabile. Presenta caratteri i naturalistici integri e ben conservati con una vasta fascia continua a verde a pineta e ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi.

2. All'interno dei suddetti ambiti il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.
3. le zone omogenee di intervento sono le seguenti:
 - **Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi (C)**
 - **Area in concessione per diporto nautico con pontile galleggiante (AP)**
 - **Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo, a carattere annuale e/ o stagionale (D)**

- Spiaggia libera
- Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (AI)
- Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico (AR)
- Aree per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria (M)
- Aree destinate ad imprese da pesca e pescatori professionisti (PP)
- Aree destinate ad associazioni con finalità marinare e pescatori dilettanti (PD)
- Aree per attività ricettive all'area aperta e verde per campeggio ecosostenibile per sosta camper e roulotte (CP)
- Aree per attività sportive ricreative e per il tempo libero (AS)
- Aree del sistema dunale
- Verde attrezzato
- Pineta litoranea (fascia litoranea ionica reggina)
- Spiaggia per cani (DB)
- Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità

ART.14. AREE IN CONCESSIONE AI FINI TURISTICO – RICREATIVI (C)

In tali zone è consentita la realizzazione di **Stabilimenti Balneari**” e **“Strutture di ristoro e ricreative”**. Gli interventi previsti in tali aree devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica e ambientale.

Le caratteristiche architettoniche, costruttive, estetiche e cromatiche dei manufatti di ciascuno stabilimento dovranno essere uniformi rispetto a quanto previsto al **TITOLO 3 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO** - e dovranno tenere conto delle caratteristiche ambientali di “naturalità” del tratto costiero e della permeabilità della visuale verso il mare.

Le concessioni ai fini turistico-ricreativi vengono rilasciate fino al limite di metri 5 dalla battigia, a prescindere dalla graficizzazione del lotto all'interno delle tavole del PCS, la richiesta (per gli stabilimenti balneari che prevedono la posa di ombrelloni e sdraio) dovrà essere intesa per la profondità dell'arenile fino al predetto limite, quale risultante da apposito rilievo.

In considerazione della peculiare erosione costiera del litorale, **mantenendo invariata la superficie del lotto in concessione**, il concessionario, annualmente, in funzione dell'eventuale variazione della linea di riva, ha la possibilità di richiedere, secondo le procedure previste per legge, **la modifica della dimensione del fronte mare concesso, solo per la parte di soggiorno all'ombra dedicata alla posa dei dispositivi di ombreggiatura, ferma restando la distanza di 50,00 metri dalle concessioni limitrofe e senza modifica dell'impianto progettuale delle strutture coperte ed ombreggiate definite dalla concessione costituenti volume.**

Ai sensi dell'art. 24 (Variazioni al contenuto della concessione) del Regolamento per

l'esecuzione del Codice della navigazione, nel caso in cui si verifichino condizioni di ripascimento dell'arenile, il concessionario potrà richiedere una concessione suppletiva per la posa dei dispositivi di ombreggiamento purché non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione.

E' fatto divieto di ostruire la visuale dal lungomare verso il mare con strutture e manufatti per più del 50% del fronte mare concesso, le recinzioni parallele alla battigia poste al confine con il lungomare verso monte non potranno essere più alte di 1,50 m e dovranno essere concepite con sistemi che permettano la permeabilità visiva.

1. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.
2. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, **ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente secondo quanto previsto dall'art 32 delle presenti Norme (uso destagionalizzato delle strutture).**
3. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del **parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, e di tutti i nulla osta necessari**, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
4. Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.
5. E' fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area sia in lunghezza che in profondità fino alla battigia.
6. Il servizio di pulizia dell'arenile in tali zone è garantito dal concessionario.
7. Gli stabilimenti balneari ricadenti in tali aree sono composti da 3 parti:
 - zona per **“Servizi di spiaggia”**, che rappresenta la parte dell'arenile destinata alla collocazione dell'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, bar o chioschi, e ogni altro servizio assimilabile e di supporto all'attività turistico balneare;
 - zona **“Servizi di spiaggia all'aperto”** cioè le aree specializzate per attività di wellness e

- ludiche – sportive e ricreative all'aperto con solarium, piscine poggiate al suolo, giochi acquatici;
- zona per **“Soggiorno all’ombra”**, che rappresenta la parte di arenile destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
8. Gli Stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super), in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi (riportati in allegato), relativi sia alla sistemazione dell’area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte. Uno stabilimento per essere classificato nel modo suddetto deve possedere tutti i requisiti obbligatori (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) ed un numero variabile tra i requisiti facoltativi.
9. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** è ammessa la realizzazione “Circoli Nautici” finalizzati alla promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo. I “Circoli Nautici” (sia in forma privata che pubblica, comprese associazioni ed enti quali la Lega Navale) dovranno:
- Contribuire alle iniziative per la protezione dell’ambiente marino e delle acque interne.
 - Concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne.
 - Effettuare conferenze e convegni in materia di economia ed ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne.
 - Sviluppare attività ambientalistiche e di tutela del territorio.
 - Attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di “veloterapia” a favore dei diversamente abili;
10. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** è ammessa la realizzazione di attrezzature per il gioco e lo svago, a supporto delle quali, sugli arenili in concessione, è possibile posizionare gazebo e/o strutture per l’ombreggiamento con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni. Le dimensioni di dette strutture, a seconda della tipologia, concorrono al rapporto di copertura consentito dal presente PCS.
11. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** è possibile realizzare negli **specchi acquei antistanti, solo strutture strettamente connesse alle attività ricreative quali: piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole**, compatibilmente con la sicurezza della balneazione e della navigazione e la destinazione delle aree interessate, prevedendo per tali strutture le funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori e per gli utenti balneari in generale.
12. Tutti gli elementi installati negli specchi acquei non devono essere di impedimento alla libera balneazione.
13. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** il **Rapporto di Copertura dell’Area in Concessione è pari al 10%**, secondo la seguente definizione:
- Rapporto di copertura (RC):** esprime in percentuale la massima superficie occupabile dalla concessione, e si ricava come **rapporto tra la superficie coperta (SC:** proiezione a terra di tutti

gli elementi strutturali della concessione costituenti volume, la superficie tamponata e tutte le strutture provviste di chiusure laterali; non determinano superficie coperta le strutture ombreggianti) **più un'aliquota pari al 50% della superficie ombreggiata** (SO: è la superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali simili, le superfici coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili fisse aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili) **e la superficie totale della concessione.**

14. E' fatto obbligo al concessionario, di dedicare almeno il 5% dell'intera area in concessione alla realizzazione di giardini fioriti e/o aree verdi.
15. Al fine di tutelare la fascia litoranea ricadente negli ambiti **Nord e Sud** individuati dal presente PCS, **in linea con le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, si specificano le seguenti limitazioni:
 - **nell'ambito NORD**, vista la presenza dell'ampia **fascia dunale** a monte delle aree previste in concessione, **indicate nei relativi elaborati grafici con il codice 1C, 2C e 3C**, per tali aree **si dovranno prevedere strutture con Rapporto di Copertura massimo del 5% oltre strutture ombreggianti** mobili non costituenti volume quali ombrelloni e tende mobili.
 - **nell'ambito SUD** al fine di non intensificare l'antropizzazione di un'area che presenta caratteri naturalistici integri, **per le aree in concessione ai fini turistico – ricreativi di nuova progettazione**, indicate con il codice **23C e 25C**, si dovranno prevedere solo strutture con **Rapporto di Copertura massimo del 5% oltre strutture ombreggianti** mobili non costituenti volume quali ombrelloni e tende mobili.
16. **nell'ambito NORD**, con l'obiettivo di diversificare l'offerta economica e funzionale delle strutture degli stabilimenti balneari presenti sul litorale, **il lotto 1C avrà come specifica vocazione attività di tipo ludico-ricreativo** dedicate alle famiglie ed ai bambini. Per tale motivo al fine dell'ottenimento della concessione, **si dovranno prevedere idonee attrezzature ed attività didattiche e di intrattenimento, compatibili con le caratteristiche e la conservazione del litorale.**
17. **Il lotto identificato con il numero 10 C, nell'evenienza che l'Ente proprietario decida della demolizione totale o parziale del fabbricato danneggiato da eventi calamitosi straordinari, verrà modificato nell'estensione come da graficizzazione nelle relative tavole di pianificazione. (come da nota del RUP 12845/2026 del 21/04/2026).**

ART.15. AREA IN CONCESSIONE PER DIPORTO NAUTICO CON PONTILE GALLEGGIANTE (AP)

In tale zona è prevista la realizzazione di strutture complementari alla nautica da diporto.

1. Potrebbe essere consentita la realizzazione di un **manufatto architettonico per lo "Yachting Club"** realizzato secondo le caratteristiche dettate dalla presente normativa la cui consistenza

verrà valutata nell'ambito del progetto esecutivo di richiesta di concessione demaniale. **Nello specchio acqueo antistante è prevista la realizzazione di un pontile galleggiante** atto all'approdo nell'ambito del diporto nautico.

2. Le caratteristiche architettoniche, costruttive, estetiche e cromatiche dei manufatti e dei pontili dovranno tenere conto delle caratteristiche ambientali di “naturalità” del tratto costiero oggetto del presente P.C.S. e della necessità di salvaguardarne la conservazione, per come descritto nel successivo **TITOLO 3 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO -**
3. **Le caratteristiche costruttive del pontile galleggiante, di boe e gavitelli** devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi Tecnici e parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia. **Nel caso di pontili mobili galleggianti semplicemente ancorati al fondo**, la loro realizzazione è vincolata alla realizzazione di uno studio specifico volto a dimostrare che le soluzioni tecniche adottate riducano e, tendenzialmente, annullino l'effetto del pontile sul regime del litorale.
4. **La progettazione di qualsiasi intervento** (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. Ogni intervento sopra menzionato deve essere sottoposto al previsto parere dell'Autorità Marittima.
5. **E' consentita la realizzazione di scivoli mobili e verricelli su basi rimovibili** con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.
6. **L'installazione di boe e gavitelli** deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
7. **Il corridoio di lancio**, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, delle unità a vela e a vela con motore ausiliario. **Il corridoio di lancio** deve avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza non inferiore a metri 10;
 - lunghezza non inferiore a metri 150 dalla linea di battigia nel rispetto dell'area destinata alla libera balneazione;
 - delimitazione laterale, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt e collegati con sagole galleggianti nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50 metri;
 - segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di

delimitazione.

- Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
- La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

8. **La distanza minima** da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe **non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta)**, al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime. Nel caso specifico, il bando relativo al lotto sarà unico con quello relativo allo specchio acqueo antistante.

Art. 16. AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO, CULTURALE, RICREATIVO, RICETTIVO A CARATTERE ANNUALE E/O STAGIONALE (D)
(Zona a monte del lungomare comparto centro)

1. E' consentita la realizzazione di **strutture di facile rimozione aventi caratteristiche di amovibilità e precarietà come indicate all'art. 7 delle presenti Norme, con destinazione bar, piccola ristorazione, vendita di prodotti tipici, souvenir, ecc.** che devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica, ambientale, nonché utilizzare materiali e tipologie architettoniche che tengano conto della morfologia dei siti e delle tradizioni costruttive dei luoghi. **L'area da occupare per la realizzazione delle strutture non potrà coprire complessivamente più del 10% di ciascun lotto;** l'altezza di tetti e dei volumi non può, in nessun caso, essere superiore a **ml 3,00** dal piano di calpestio alla linea di gronda, nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto. Ogni singola concessione dovrà rispettare quanto previsto dal D.P.R. 753/80 relativamente alla distanza delle costruzioni dalle FF.SS.
2. Le caratteristiche costruttive dovranno tener conto delle prescrizioni geologiche allegate e facenti parte integrante del presente PCS e comunque essere progettate e realizzate conformemente alle vigenti normative, con studio approfondito per ciascun lotto e presentazione di progetto, in riferimento alla tipologia utilizzata.
3. Le aree di pertinenza dovranno essere sistemate a verde prevedendo la piantumazione di essenze autoctone.
4. Le pavimentazioni esterne e di servizio dovranno essere di tipo permeabile, realizzate con elementi modulari, in materiali naturali, posti in opera a secco.
5. Le zone ombreggiate devono essere realizzate con idonei materiali e con elementi di facile rimozione, coperte da telo, stuoie cannicciate o pergolati.
6. I riferimenti cromatici dovranno essere quelli riportati nell'allegata tabella dei colori.
7. La progettazione esecutiva dovrà essere improntata a criteri di valorizzazione paesaggistica e

naturalistica che favoriscano la restituzione dell'aspetto vegetazionale al fine di mantenere, conservare e potenziare l'ambiente naturale esistente.

8. Ogni intervento dovrà ottenere il Nulla Osta degli Enti preposti e relativo titolo autorizzativo dell'Ente Competente.

ART.17. SPIAGGIA LIBERA

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione.

1. In questa zona non è ammesso il rilascio di concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.
2. Durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature che dovranno essere rimosse al tramonto del sole (con l'esclusione dei corridoi di accesso al mare).
3. Sono sempre ammesse strutture quali torrette di avvistamento, aree attrezzate per il soccorso, servizi per la sicurezza attivi e passivi per la pubblica incolumità di competenza dell'ente o di struttura all'uopo delegata, da collocarsi stagionalmente al fine di migliorare anche la sorveglianza della balneazione. Per tali servizi di sicurezza è obbligatoria la segnaletica, da realizzarsi senza opere di fondazione.
4. L'Amministrazione Comunale è tenuta a curare periodicamente la pulizia di tali tratti di spiaggia, dovrà garantire il servizio docce e l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche a soggetti diversamente abili.
5. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni demaniali esistenti, è previsto un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare.
6. Tale zona potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale o altro soggetto da essa autorizzato, occasionalmente per attività di animazione culturale, ricreativa e sportiva.

Le attività consentite in tale zona sono le seguenti:

- Musica: classica, jazz, pop e acustica, concerti bandistici e corali.
- Teatro: spettacoli teatrali, teatro per bambini, teatro di strada e teatro burattini.
- Cinema, rassegne cinematografiche, festival e proiezioni.
- Arte e Cultura: mostre, seminari, incontri, rassegne di poesia, presentazione di libri e letture.
- Animazione: animazione per bambini, per i giovani, per le famiglie e per gli anziani, spettacoli di strada.
- Sport: tornei sportivi, gare ed esibizioni.
- Artigianato e Produzione: festival enogastronomici e sagre.

7. Qualora sulla spiaggia libera siano presenti vincoli di carattere idrogeologico, essa assume la dicitura di "Spiaggia libera con limitazioni".
8. Per l'organizzazione e la gestione del servizio di salvamento nelle aree di spiaggia libera si rimanda alla vigente Ordinanza Balneare dell'Autorità marittima e alla cartellonistica presente nelle aree suddette.

ART.18. AREE PER LA SOSTA E LO STAZIONAMENTO LIBERO DELLE IMBARCAZIONI (AI)

Comprende quella parte di territorio dove è possibile **la sosta, lo stazionamento, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni da pesca e/o da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l'arenile stesso, per la realizzazione di campi boe o pontili galleggianti da sottoporre al parere dell'Autorità Marittima.**

Le aree individuate possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale come aree non concedibili a privati, oppure affidate a terzi attraverso una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessione demaniale marittima.

Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica, degli addetti ai lavori e deve essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.

1. **E' consentita la realizzazione di scivoli mobili** con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.
2. **La progettazione di qualsiasi intervento** (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.
3. **L'installazione di boe, gavitelli e pontili** deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
4. **Le caratteristiche costruttive delle boe e/o pontili galleggianti** devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
5. **Il corridoio di lancio**, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, ivi compresi gli acquascooters e similari, delle unità a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela.

Il corridoio di lancio deve avere le seguenti caratteristiche:

- Larghezza non inferiore a metri 10;
- Lunghezza non inferiore a metri 150 dalla linea di battigia nel rispetto dell'area destinata alla libera balneazione;
- Delimitazione laterale, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt e collegati con sagole galleggianti nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50 metri;

- Segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
- Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
- La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

6. **La distanza minima** da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe **non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta)**, al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree, nel caso di affidamento a terzi, deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime. Nel caso specifico, il bando relativo al lotto sarà unico con quello relativo allo specchio acqueo antistante.

ART.19. AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO- AMBIENTALE E RECUPERO DI BENI DI INTERESSE PUBBLICO (AR)

Comprende le parti del territorio costiero in cui, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, possono essere consentite opere atte a migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.

Le aree suddette saranno oggetto di recupero e valorizzazione ambientale tramite manutenzione e progettazione delle aree verdi e delle aree attrezzate al fine di migliorare la fruizione pubblica delle aree stesse.

Tali aree possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale mediante l'istituto della consegna delle aree (art.34 del Codice della Navigazione) oppure affidate a terzi attraverso una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessione demaniale marittima (art.36 del Codice della Navigazione).

E' consentita la realizzazione di una struttura di facile rimozione a servizio dell'area, la struttura installata dovrà rispettare le seguenti indicazioni dimensionali:

1. Presentare le caratteristiche di amovibilità (in riferimento all'art. 7 delle presenti NTA), non potrà in alcun caso eccedere la superficie coperta di mq. 35,00 e non superare l'altezza di mt. 3,00. Le finiture esterne dovranno rispettare l'allegata tabella colori.
2. La struttura, nel caso di installazione limitrofa ad aree di passaggio, dovrà garantire il pubblico transito pedonale per una larghezza minima del marciapiede pari a cm. 120.
3. La gestione del suolo non può essere subappaltata, pena revoca dell'autorizzazione stessa.

In relazione a quanto indicato dalla Regione Calabria nelle Osservazioni Urbanistiche sotto riportate saranno compresi in questa destinazione d'uso i lotti individuati con i codici 2RC; 3RC e 5RC, avendo avuto il diniego relativo all'istanza di condono e saranno disciplinati come AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RECUPERO DI BENI DI INTERESSE PUBBLICO (AR). Tale integrazione è stata determinata secondo le Osservazioni

Urbanistiche espresse in sede di Conferenza dei Servizi dalla REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA Settore 5 Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana Ufficio di Prossimità 5.5 Regione Calabria Aoo REGCAL Prot. N. 847519 del 06/11/2025:

[...] "con riferimento agli edifici non sanabili di cui al paragrafo 15 c) della Relazione Generale che risultano essere oggetto di istanza di condono edilizio, l'Amministrazione Comunale dovrà avviare le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (D.P.R. 380/2001); tali aree di proprietà demaniale marittima dovranno pertanto essere ricomprese e opportunamente disciplinate nel Piano Spiaggia" [...].

ART.20. AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANALI LEGATE AD ATTIVITA' DI MARINERIA (M)

Comprende le aree concedibili ai privati per l'insediamento di strutture di ricovero all'aperto destinate alla sosta, lo stazionamento, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni da pesca e/o da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l'arenile stesso, per la realizzazione di campi boe o pontili galleggianti da sottoporre al parere dell'Autorità Marittima. Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica, degli addetti ai lavori e deve essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.

- 1. E' consentita la realizzazione di manufatti improntati a grande semplicità costruttiva** per il ricovero di attrezzi da pesca e per la gestione dei punti di ormeggio per la nautica da diporto. La superficie coperta totalmente realizzabile sull'arenile, mediante strutture precarie e facilmente rimovibili, **non può, in nessun caso, coprire più del 3% del totale dell'area, mentre l'altezza delle strutture non dovrà superare i ml. 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda** (nel caso dei tetti a falda/e inclinata/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto); **un ulteriore 10% della superficie concessa può essere pavimentata con elementi semplicemente poggiati al suolo e facilmente rimovibili.**
- 2. E' consentita la realizzazione di scivoli mobili** con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.
- 3. La progettazione di qualsiasi intervento** (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.
- 4. L'installazione di boe, gavitelli e pontili** deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

5. **Le caratteristiche costruttive delle boe e/o pontili galleggianti** devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
6. **Il corridoio di lancio**, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, ivi compresi gli acquascooters e similari, delle unità a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela.
- Il corridoio di lancio** deve avere le seguenti caratteristiche:
- Larghezza non inferiore a metri 10;
 - Lunghezza non inferiore a metri 150 dalla linea di battigia nel rispetto dell'area destinata alla libera balneazione;
 - Delimitazione laterale, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt e collegati con sagole galleggianti nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50 metri;
 - Segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
 - La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
7. **La distanza minima** da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe **non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta)**, al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime. Nel caso specifico, il bando relativo al lotto sarà unico con quello relativo allo specchio acqueo antistante.

ART.21. AREE DESTINATE AD IMPRESE DA PESCA E PESCATORI PROFESSIONISTI (PP)

1. **L'area è destinata a impresa da pesca o pescatore professionista** svolta quale attività principale e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.
2. **E' consentita la realizzazione di un manufatto di ridotte dimensioni (max 20,00 mq)** per ricovero attrezzi, realizzato secondo le caratteristiche dettate dalla presente normativa e tutte le altre attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività di pesca.
3. **E' consentita la realizzazione di scivoli mobili e verricelli su basi rimovibili** con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.

4. **L'installazione di boe e gavitelli** deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
5. **Le caratteristiche costruttive di boe e gavitelli** devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
6. **Il corridoio di lancio**, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, delle unità a vela e a vela con motore ausiliario.
- Il corridoio di lancio** deve avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza non inferiore a metri 10;
 - lunghezza non inferiore a metri 150 dalla linea di battigia nel rispetto dell'area destinata alla libera balneazione;
 - delimitazione laterale, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt e collegati con sagole galleggianti nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50 metri;
 - segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
 - La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
7. **La distanza minima** da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe **non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta)**, al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime. Nel caso specifico, il bando relativo al lotto sarà unico con quello relativo allo specchio acqueo antistante.

ART.22. AREE DESTINATE AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' MARINARE E PESCATORI DILETTANTI (PD)

Nell'area è possibile il rilascio di concessione demaniale ad **Associazioni o Pubblico-Private, senza scopo di lucro**, con finalità marinare con riconoscimento ufficiale, che perseguano obiettivi Sportivo-Culturali attraverso la divulgazione nei giovani degli sport nautici e della cultura del mare o anche associazioni per la tutela dell'ambiente marino, e l'educazione al rispetto degli ecosistemi, tipo Mare Nostrum e per la valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali (WWF, Italia Nostra, ecc.).

Si specifica che per il **lotto 2PD**, in considerazione del peculiare posizionamento dell'area in

concessione, che si trova in corrispondenza del monumento ai caduti del mare, si prescrive che strutture e manufatti vengano posti sulla porzione di lotto a Sud del monumento (porzione di lotto di dimensioni 40,00 m in profondità e 20,00 m in larghezza, si veda specifico elaborato di Piano) e la porzione di lotto a Nord del monumento venga utilizzata per l'alaggio e il varo delle imbarcazioni. La porzione di lotto in corrispondenza del monumento, dal lungomare, fino alla riva, dovrà rimanere libera ed utilizzata al solo scopo di attraversamento.

1. Su tali aree è consentita la realizzazione di un **volume di servizio destinato a sede sociale** deposito di attrezzature per la pesca e servizi igienici delle **dimensioni massime di 60 mq di superficie coperta e mq. 40 di tettoia ombreggiante**.
2. **E' consentita la realizzazione di scivoli mobili** e verricelli su basi rimovibili con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.
3. **L'installazione di boe e gavitelli** deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
4. **Le caratteristiche costruttive di boe e gavitelli** devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
5. **Il corridoio di lancio**, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, delle unità a vela e a vela con motore ausiliario.

Il corridoio di lancio deve avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri 10;
 - lunghezza non inferiore a metri 150 dalla linea di battigia nel rispetto dell'area destinata alla libera balneazione;
 - delimitazione laterale, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt e collegati con sagole galleggianti nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50 metri;
 - segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
 - La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
7. **La distanza minima** da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe **non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta)**, al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime. Nel caso specifico, il bando relativo al lotto sarà unico con quello relativo allo specchio acqueo antistante.

ART.23. AREE PER ATTIVITA' RICETTIVE ALL'ARIA APERTA E VERDE E PER CAMPEGGIO ECOSTENIBILE E PER SOSTA CAMPER E ROULOTTE (CP)

1. Sono individuate aree attrezzate per la realizzazione di attività ricettive all'area aperta con la tipologia del campeggio ecologico e dell'area per sosta di camper e roulotte.
2. Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo):
 - **“6. Per la realizzazione dei complessi turistico ricettivi realizzabili all'aria aperta su aree demaniali marittime si rinvia alla LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta), fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l'uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime”.**
3. Le aree dovranno essere provviste di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, una zona pic-nic alberata, attrezzata con fontana, tavoli e panche.
4. Tali aree dovranno essere attrezzate, per iniziativa pubblica o privata, con servizio di rifornimento di acqua potabile, scarico delle acque nere e grigie, illuminazione notturna e impianto antincendio.
5. Le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione di tipo permeabile, ombreggiate con pergolati e/o altre strutture idonee o con alberature costituite da essenze autoctone rustiche dalle ridotte esigenze idriche (piante xerofite) e di mantenimento.
6. Gli elaborati di progetto dovranno illustrare in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere a verde previste, per un migliore inserimento delle aree di sosta. Le stesse dovranno essere fornite di tutte le attrezzature di sicurezza previste per legge.
7. Si specifica che la destinazione d'uso delle strutture è esclusivamente RICETTIVA e che la durata della permanenza dei fruitori dei manufatti è limitata ad un massimo di 120 giorni consecutivi. Inoltre i manufatti non potranno configurarsi come unità immobiliari autonome e di conseguenza non potranno avere alcuna indipendenza dalle utenze e degli impianti ma dovranno essere dipendenti dalle utenze dell'attività ricettiva.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime.

ART.24. AREE PER ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO (AS)

In tali aree è ammesso il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di strutture ricreative/sportive

e/o servizi in genere che potranno essere gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti privati. Nella **autorizzazione di servizi** la controprestazione a favore del gestore consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Nelle aree predette è possibile attivare attività per il gioco, lo sport e il tempo libero.

All'interno delle **aree destinate alle attività sportive e ricreative** sono individuate le seguenti attività, il presente elenco rimane esemplificativo ma non esaustivo e potrà essere integrato con altre tipologie di attività sportive e di intrattenimento:

- Campi regolamentari da tennis, campetti per calcio, campi polivalenti, campi regolamentari per beach-volley o beach-basket delimitati da reti di protezioni;
- area fitness;
- area attrezzata e delimitata con recinzione dedicata ai bambini con servizio baby-sitter ed animazione, giochi gonfiabili e tappeti elastici;
- area salute con percorsi vita, percorsi tattili, ecc.;
- parchi avventura e parchi tematici;
- area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni, piccole conferenze a tema, ecc.;
- area tecnologica (internet, playstation, ecc.);
- attività ludico-motorie.

I concessionari delle aree destinate ad attività sportive e per il tempo libero possono utilizzare parte dello specchio acqueo in corrispondenza della propria area autorizzata per effettuare giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua – gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività.

Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti.

Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. I gestori dell'area sono tenuti ad assicurare assistenza continua e sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime.

ART.25. AREE DEL SISTEMA DUNALE

Area a verde con mantenimento duna naturale e potenziamento vegetazione mediterranea.

1. In detta area (ricadente **nell'ambito sud e nord**), caratterizzata dalla presenza di dune sabbiose naturali ricoperte da vegetazione autoctona ripariale, è possibile attuare interventi di

riqualificazione ambientale con essenze autoctone e tradizionali della flora mediterranea.

2. Le pratiche di rimboschimento sono consentite al solo scopo di salvaguardia e di conservazione della macchia mediterranea nonché per il rimboschimento della stessa.
3. Nelle Aree ricoperte da dune e in quelle retrodunali è vietato qualsiasi intervento edilizio, è vietata l'estirpazione della vegetazione e l'accesso indiscriminato, al fine di preservare un ambiente naturale incontaminato e selvaggio, che costituisce un valore aggiunto allo sviluppo sostenibile del territorio.
4. Per far fronte alla problematica del calpestio e consentire al contempo la possibilità al turista/visitatore di poter godere della bellezza di questa parte di litorale, tra i più integri della costa, si dovranno prevedere percorsi lungo passerelle in legno eventualmente rialzate, fruibili anche da persone con ridotta capacità motoria.
5. La larghezza di dette passerelle non deve essere superiore a ml. 2,00.

ART.26. VERDE ATTREZZATO

Comprende quella parte di territorio costiero, caratterizzato dalla presenza di vegetazione che viene destinata alla realizzazione di percorsi di fruizione naturalistica attrezzati, destinato all'esercizio di attività sportive all'aperto a contatto diretto con la natura, adatto a persone di tutte le età.

1. I percorsi, dovranno avere un tracciato non rettilineo o forme non squadrate ma che assecondino progettualmente l'andamento naturalistico esistente. Dovranno essere realizzati con caratteristiche sia di tracciato che di tipologia costruttiva e materiali che riducano al minimo l'impatto sull'ambiente e senza incidere sulla duna e la macchia. **E' assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.**
2. I percorsi possono essere illuminati con sistemi di illuminazione rivolti verso monte, tali da ridurre il più possibile l'inquinamento luminoso e non arrecare disturbo alla navigazione e al transito veicolare e devono essere attrezzati con cestini portarifiuti e panchine
3. La segnaletica deve essere realizzata con materiali naturali, preferibilmente in legno, avente massima resistenza agli agenti atmosferici e alla salsedine.
4. L'intera area deve essere progettata nel rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in modo che anche i soggetti con ridotte capacità motorie possono accedervi e partecipare alle attività che ivi si svolgono.
5. I manufatti destinati a servizi igienici devono essere realizzati con materiali naturali, preferibilmente legno, di dimensioni minime come previste dalla vigente normativa in materia, anche per la fruizione da parte dei soggetti diversamente abili.
6. Le successive fasi di progettazione dovranno essere improntate su criteri di valorizzazione paesaggistica e naturalistica che favoriscano la restituzione dell'aspetto vegetazionale dei luoghi al fine di mantenere, conservare e potenziare l'ambiente naturale.

ART.27. PINETA LITORANEA (*fascia litoranea ionica reggina*)

Area di “paesaggio protetto” costituito dalle formazioni forestali poste nel retro del cordone dunale, verso monte, (aree consegnate all'allora A.F.O.R. ora "Calabria Verde" con verbali di consegna da parte della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria n. 83 del 03/07/1979; n. 94 del 11/06/1981 e n. 109 del 20/08/1986), **da lasciare in cura all'Amministrazione Comunale** (aree consegnate da Calabria Verde al Comune di Locri con comunicazione prot. n.6566 del 10/03/2025_relata di pubblicazione del Comune di Locri prot. n.1735/2025).

Sono consentite e previste solo attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con diradamento e impianto di arbusti mediterranei di specie autoctone come mirto (*Myrtus communis*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), fillirea (*Phyllirea angustifolia*), alaterno (*Rhamnus alaternus*) e ginepro coccolone (*Juniperus oxycedrus*). Questi arbusti, oltre ad incrementare la naturalità e il pregio paesaggistico della pineta, svolgono un'azione benefica sul suolo sabbioso dell'area costiera, sia dal punto di vista edafico che della stabilità, favorendo l'attecchimento dei pini impiantati.

In tali aree, al fine di migliorare e incrementare la fruizione da parte degli utenti e valorizzare dette aree sotto il profilo estetico - funzionale, nel rispetto del carattere paesaggistico della pineta è ammessa la posa di elementi di arredo urbano. Tutte le attrezzature avranno esclusivamente carattere di arredo. Le caratteristiche architettoniche, costruttive, estetiche e cromatiche delle attrezzature dovranno essere uniformi e dovranno tenere conto delle caratteristiche ambientali di “naturalità” della pineta, mantenendo intatto lo stato dei luoghi.

Per consentire la possibilità al turista/visitatore di poter godere della bellezza di questa parte di litorale, si potranno prevedere percorsi naturalistici lungo passerelle in legno eventualmente rialzate o in terra battuta fruibili anche da persone con ridotta capacità motoria.

ART.28. SPIAGGIA PER CANI (DB)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prevedere una "spiaggia per cani" muniti di libretto sanitario.

1. L'area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata, di altezza di ml. 2, e paletti, con cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari o superiore a questa; all'interno dell'area dovrà essere installata una fontana con erogatore a pulsante e vaschetta alla base;
2. dovranno essere predisposte strutture per creare zone ombreggiate;
3. dovrà essere installato un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari possano rimuovere le deiezioni canine;
4. l'utilizzazione dell'area è da sottoporre, per il parere di competenza, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente;
5. l'area potrà essere data in concessione gratuita ad associazioni di animalisti.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime.

ART.29. SPECCHI ACQUEI

Il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione, ai fini dell'installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area, lo specchio acqueo antistante l'area già in concessione.

I soggetti che intendono richiedere in concessione, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del PCS, lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavitello, di pontili galleggianti e/o campi boe devono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area.

Per tali installazioni permane la necessità di richiedere, sulla domanda di concessione, il parere dell'Autorità Marittima. Tutte le strutture previste devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza della balneazione e la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima.

La progettazione di qualsiasi intervento (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione per **stabilimenti balneari** i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, **solo strutture strettamente connesse alle attività ricreative quali: piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza della balneazione e della navigazione** e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori e per gli utenti balneari in generale.

Tutti gli elementi installati non devono essere di impedimento alla libera balneazione.

ART.30. GAVITELLI

1. L'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Le caratteristiche costruttive devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, **previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima** e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
2. Negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla **“sosta e stazionamento libero delle**

imbarcazioni” e ad una distanza non inferiore a **metri lineari 150** dalla battigia è consentito il rilascio di singola concessione per l'installazione di singoli gavitelli.

3. Distanze inferiori ai 100 metri dalla battigia, potranno essere autorizzate in presenza di giustificata motivazione supportata da adeguata valutazione tecnico scientifica basata sulla considerazione delle profondità marine.
4. Sul gavitello dovranno essere riportati gli estremi identificativi del titolo concessorio.

ART.31. CORRIDOI DI LANCIO

1. Nelle aree in concessione in cui sia previsto l'arrivo e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, i concessionari devono predisporre – previo rilascio di concessione demaniale del relativo specchio acqueo – appositi “corridoi di lancio”.
2. I corridoi di lancio, salvo diverse disposizioni contenute nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della competente Capitaneria di Porto, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - **larghezza non inferiore a ml 10;**
 - **sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (ml 150 dalle spiagge e ml 100 dalle scogliere in presenza di coste alte o a picco) come disposto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla competente Autorità Marittima;**
 - **delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli di 20 ml e collegati con sagole galleggianti; segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.**
3. Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura **“Corridoio lancio natanti – vietata la balneazione”**. Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.
4. **Per l'installazione dei corridoi di lancio permane la necessità di richiedere il previsto parere dell'Autorità Marittima.**

ART.32. USO DESTAGIONALIZZATO DELLE STRUTTURE

La Regione Calabria promuove la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, e a tal fine auspica l'adozione, da parte dei Comuni della fascia costiera, di apposite ordinanze balneari, nel rispetto dell'articolo 24, comma 2, del PIR.

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per il periodo indicato nella medesima concessione.
2. **Non è ammesso l'uso destagionalizzato delle strutture nelle aree definite pericolose o esposte al rischio idraulico nelle relative tavole dello studio geologico o nelle zone in cui insistono vincoli come da indicazione delle tavole grafiche del presente PCS.**
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii., potrà essere rilasciata concessione

per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, **il parere paesaggistico - ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.**

4. **Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano** e su richiesta dell'interessato, possono essere **mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva** da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.
5. **Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma precedente è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica** di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), **nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.**
6. **Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo**, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

ART.33. AREE CHE HANNO PERSO LA CARATTERISTICA DI DEMANIALITA'

Comprende le porzioni di territorio che a seguito delle trasformazioni susseguitesi sul territorio, hanno perso le caratteristiche di demanialità definite dall'art. 28 del Cod. Nav.

Tali zone vengono individuate secondo l'Art. 35 del Codice della Navigazione - Esclusione di zone dal demanio marittimo - ***"Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro [per le comunicazioni] di concerto con quello per le finanze."***

In tali aree il Comune di Locri, di concerto con la Capitaneria di Porto, propone l'attivazione della procedura di sdemanializzazione ai sensi del Codice della Navigazione, poiché le aree non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento di interessi collettivi.

TITOLO 3

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

ART.34. CARATTERISTICHE GENERALI

1. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.

2. Nella progettazione e realizzazione si farà ricorso prioritariamente a:

- **Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura e soluzioni progettuali non invasive;** nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- in fase di progettazione per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;
- in fase di gestione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, dei liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;
- in fase di ripristino dello stato dei luoghi;
- sotto ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio;
- **Soluzioni tecnologiche innovative:** la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare riferimento all'energia solare;
- **Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione e trattamento liquami:** per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente si utilizzeranno sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali;
- **Materiali ecocompatibili;** sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, argilla, etc. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti. Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.

3. Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio, il piano si pone l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi e dell'ambiente con particolare riferimento

al sistema arenile – duna – macchia mediterranea e pineta litoranea. Non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, l'interruzione del processo naturale di formazione della duna, il taglio o la distruzione della macchia e della pineta.

ART.35. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

I manufatti per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Struttura centrale: l'altezza massima consentita è di **ml 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda.**

- La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate, nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto): **ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura.**
- La struttura centrale potrà contenere **il servizio bar o quello bar – ristorante**, i servizi igienici per normodotati e portatori di handicap, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature. **La struttura centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci** alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico. Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dalla struttura centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione.
- **All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar.**

b) Cabine – Spogliatoi: il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione. **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane; **L'altezza massima consentita è di ml 2,50.** E' possibile utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature. **Le cabine possono avere collocazione adiacente al capanno centrale o autonoma rispetto a questo;** la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.

c) Spazio bagnino e spogliatoio per disabili: è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di **altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili.** **La relativa superficie coperta va**

comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.

d) **Deposito:** è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. **Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.** Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. **Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso con altezza massima dovrà essere di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

e) **Docce:** le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine e **l'altezza massima consentita sarà di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo". Le docce, devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un numero minimo di **una ogni cinquanta punti d'ombra.**

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera e a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario; un sistema di smaltimento chimico, riconosciuto idoneo dall'autorità competente, potrà essere utilizzato ove non sussistono le condizioni di allaccio diretto, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

f) **Servizi igienici:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco **servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno di cui uno apposito per disabili.** Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura avrà **altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

g) **E' fatto divieto di ostruire la visuale dal lungomare verso il mare con strutture e manufatti per più del 50% del fronte mare concesso, le recinzioni parallele alla battigia poste al confine con il lungomare non potranno essere più alte di 1,50 m e dovranno essere concepite con sistemi che permettano la permeabilità visiva.**

ART.36. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER STRUTTURE DI RISTORO E RICREATIVE

1. I manufatti per l'esercizio delle **Strutture di ristoro e ricreative** previsti dal PCS nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) **La copertura potrà avere tipologia libera (piana o falde inclinate):** ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00** dal piano di calpestio alla linea di gronda (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto).
 - c) **la struttura, comunque sia conformata, dovrà essere attrezzata con almeno n.2 bagni, uno per normodotati ed uno per portatori di disabilità,** collocati all'interno o fisicamente separati dalla struttura principale.
 - d) **Il chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere **un servizio igienico per il personale, una cucina o laboratorio di almeno mq. 12, una zona con il banco – bar e un deposito per le attrezzature.**
2. Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari, e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:
- a) **La copertura potrà avere tipologia libera** (piana o a falde inclinate).
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00**.
 - c) E' obbligatoria la dotazione di **1 bagno a servizio degli addetti**.
 - d) **I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.

ART.37. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del legno, adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino e dalla caratteristica di smontabilità stagionale. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica ed ambientale.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni ed elevazione.

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. **Pavimentazioni:** nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.
 - **percorsi pedonali:**
 - in materiali di tipo permeabile;
 - in legno, materiali litoidi o di altro materiale analogo posati a secco;
 - in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente compattato;

- in terra battuta stabilizzata e opportunamente rullata;
- **per interni:**
 - Legno e materiali analoghi;
 - in lastre di pietra naturale locale;
 - in mattonelle di cotto o gres.

2. Rivestimenti

- **per esterni:**
 - In legno o derivati opportunamente trattati;
- **per interni:**
 - in piastrelle di ceramica o gres;
 - in pannelli in legno o derivati opportunamente trattati;

3. Manti di copertura:

- **Le coperture possono realizzarsi:**
 - in laterizio;
 - in tavolato o materiali naturali;
 - in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

4. Infissi

- **in legno naturale trattato con vernici o protetto con oli trasparenti;**
 - Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato.
 - E' vietato l'uso d'alluminio anodizzato.
 - E' consentito inoltre l'uso di materiale plastico che garantisca un alto livello di qualità.
 - Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in acciaio e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

ART. 38. CARATTERISTICHE TECNICO – IMPIANTISTICHE

ASPETTI GENERALI

Le opere e gli impianti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature. **Dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale.**

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) **possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- b) **facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;

- c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- d) **struttura ad elementi con collegamenti ad incastro**, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;
- e) **le fondazioni** dovranno essere realizzate con **elementi prefabbricati** in nessun caso gettati in opera;
- f) **e' vietata la realizzazione di piscine interrato e scantinati.**

Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al di sotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione qualora le stesse non siano realizzate mediante pali semplicemente infissi nella sabbia. **Nella realizzazione dell'opera dovranno essere limitate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile. In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso**, per caratteristiche geologiche e granulometriche, **da quello che costituisce l'arenile demaniale.**

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere **collegati alla rete fognaria pubblica**, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora **si potranno utilizzare sistemi di fitodepurazione e/o fosse settiche a tenuta stagna** per come prevista dalla normativa vigente, con strutture di facile rimozione. Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

ART.39. CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE- ASPETTI PARTICOLARI E MANUTENTIVI

1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue

- Gli scarichi delle acque reflue **dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale**, ove esistente, previa specifica autorizzazione.
- Nelle aree in cui non è presente alcuna rete fognaria le strutture devono essere dotate di **sistema di smaltimento previsto dall'attuale normativa vigente**, che dovrà essere periodicamente mantenuto e controllato da ditte autorizzate alla raccolta e trattamento dei reflui.

2. Impianto idrico

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, **collegato alla rete idrica comunale se presente o a idonea riserva idrica realizzata con serbatoi in acciaio od in PEAD**, preferibilmente interrati o comunque schermati e collocati in locali appositi. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

3. Impianto elettrico e di illuminazione

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso monte.

4. Impianto di sicurezza antincendio

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per camper, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio.

5. Aspetti Tecnico – manutentivi - gestionali

- La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.
- La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. **Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.**
- La comunicazione deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6. Rifiuti

- Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobolla e relativi Registri anche per la raccolta ed il conferimento degli Oli usati.

ART. 40. LIDO SOLARE

Il presente PCS favorisce la diffusione delle fonti di energia rinnovabili quali l'irraggiamento solare negli stabilimenti balneari, prevedendo l'opportunità di coniugare gli aspetti di natura economica con quelli ambientali e turistici e perseguendo nel contempo obiettivi di contenimento dei consumi e di miglioramento dell'ambiente.

Gli stabilimenti balneari che adottano sulle coperture dei manufatti sistemi di utilizzo del solare termico o sistemi fotovoltaici in grado di auto alimentarsi per almeno il 50% dei consumi energetici effettivi sono identificati come "lido solare" e possono fare richiesta al Comune di Locri al fine di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile per un ulteriore 30%, calcolato sulla estensione di partenza concedibile, fermo restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di 50 ml dalle concessioni limitrofe e dalle fasce di rispetto di canali e aree vincolate.

ART.41. COLORI

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc.), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, **devono attenersi a quelle che sono le indicazioni del presente articolo e dell'abaco dei colori allegato.**

I manufatti dovranno utilizzare esclusivamente i seguenti colori: BIANCO, AZZURRO, BEIGE e per le finiture in legno si adottino SOLO ESSENZE LEGNOSE DI COLORE CHIARO.

ART.42. PISCINE

Nell'ambito delle concessioni per stabilimenti balneari **è possibile installare piscine e strutture simili semplicemente appoggiate al suolo, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, posizionate sulla sabbia, fuori terra** (altezza max. fuori terra pari a m. 1,50) e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa.

- Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie di mq 40,00 e dovrà collocarsi entro la linea di massimo avanzamento verso mare dello stabilimento.
- Le piscine potranno utilizzare l'acqua di mare.
- Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi per il risparmio idrico.
- Le predette strutture dovranno avere carattere stagionale e quindi rimosse a fine stagione balneare.

Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall'uso delle piscine assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocimento agli utilizzatori.

ART.43. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS e dovranno consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Per la pavimentazione di tutti i percorsi sia pedonali che carrabili è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.
3. Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.
4. I percorsi di accesso al mare che attraversano le aree dunali e retrodunali vengano realizzati tramite passerelle sospese in legno.

5. In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.
6. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.
7. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
8. I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative paralleli alla battigia **devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,50, e non inferiore a ml 1,20 quelli perpendicolari ad essa.**
9. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
10. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle già assentite che per le nuove) e **devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera"** Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
11. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.44. RECINZIONI

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere **un'altezza inferiore a ml 1,50** ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; **se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.**
2. Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare. **E' fatto divieto di ostruire la visuale dal lungomare verso il mare con strutture e manufatti per più del 50% del fronte mare concesso, le recinzioni parallele alla battigia poste al confine con il lungomare non potranno essere più alte di ml 1,50 e dovranno essere concepite con sistemi che permettano la permeabilità visiva.**
3. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.
4. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun

periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.

5. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.
6. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
7. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART.45. ARREDO URBANO

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
 - la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
 - la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - la sistemazione delle aree previste a verde;
 - la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
2. **La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio** deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; **è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.**
3. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
4. E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.
5. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
6. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
7. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 46.
8. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ART.46. VERDE

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare **le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo** o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) alberi ad alto fusto ($h = 4\div 5$ metri);
 - b) arbusti medio alti ($h = 2\div 3$ metri);
 - c) arbusti medio bassi ($h = 0,5\div 1,5$ metri);
 - d) cespugli bassi o siepi ($h = 0,3\div 0,5$ metri);ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.
5. Per quanto riguarda il verde di arredo degli stabilimenti balneari dovrà essere previsto in vaso.
6. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nelle spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
7. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART.47. ILLUMINAZIONE

1. La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile e **dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.**
2. Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico.
3. Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta.

ART.48. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. **I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.**
2. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, **adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap.** Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico - ricreativa
3. **La visitabilità dovrà essere garantita** applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993 stabilisce infine che anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali l'accesso al mare da parte di persone con disabilità debba essere garantito da "idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale"
4. **L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via,** promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
5. Per gli impianti esistenti si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.
6. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
7. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
8. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

ART.49. EMISSIONE DI SUONI E RUMORI

1. Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.
2. Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
3. Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.50. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
2. Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

ART. 51. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
2. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.
4. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico-balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e

favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe). I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

ART. 52. CAMPAGNA INFORMATIVA

Dovranno essere attuate delle azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai turisti e a tutti i fruitori dei servizi offerti sull'arenile mediante la creazione di info-point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole così da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente che per la propria salute. Tali info-point inoltre potranno informare sugli impegni in campo ambientale del Comune di Locri e sensibilizzare sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente (ad esempio: raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di acqua, elettricità, ecc.)

L'educazione ambientale potrà avvenire mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire l'importanza delle risorse naturali. L'azione di sensibilizzazione potrà avvalersi anche della fonica attraverso l'installazione di idoneo impianto di diffusione sonora.

ART.53. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Il PCS prevede il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture esistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni al PCS successivamente intervenute.

Sulle strutture esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con la presente normativa, fermo restando la validità temporale della Concessione Demaniale Marittima, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari.

TITOLO 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 54. FINALITA' E COMPETENZE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza del Comune di Locri in materia di gestione dei beni del demanio marittimo situati sul territorio comunale, **ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 e ss.mm.ii. recante “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” e delle disposizioni di cui al “Piano di Indirizzo Regionale (PIR)”** approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 14.06.2007, pubblicato sul BURC – supplemento straordinario n°3 del 14.07.2007. Rimane riservata allo Stato la competenza in materia di rilascio concessioni demaniali marittime per “approvvigionamento di fonti di energia” e “nelle aree individuate dal D.P.C.M. del 21/12/95,” rimaste comunque escluse dalla delega agli Enti Locali.

Ai sensi della normativa sopra richiamata il Comune ha competenza per l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative sul demanio marittimo:

- a) **Rilascio, revoca, decadenza, modifica o estinzione delle concessioni demaniali** marittime per ogni tipo di finalità (artt. 36, e segg. del Codice della Navigazione);
- b) **Autorizzazione per l’affidamento ad altri soggetti** delle attività oggetto di concessione demaniale marittima (art. 45 bis del Codice della Navigazione);
- c) **Autorizzazione al subingresso** nelle concessioni demaniali marittime (art. 46 del Codice delle Navigazione);
- d) **Autorizzazione all’uso di breve durata** (sino a 30 giorni) di aree demaniali marittime e specchi acquei per ogni tipo di finalità;
- e) **Rilascio, variazione, revoca, decadenza e subingresso** delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all’art. 9 della legge 16.03.2001 n° 88;
- f) Sulle aree demaniali marittime affidate in concessione il Comune di Locri esercita **la vigilanza** e la polizia amministrativa avvalendosi degli Uffici comunali preposti, fermo restando le competenze dell’Amministrazione Marittima in materia di controllo e polizia marittima disciplinati dalle vigenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché da altre leggi speciali in materia;
- g) La vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative.

ART. 55. SPESE ISTRUTTORIE

Le spese di istruttoria dei procedimenti amministrativi sono a carico del richiedente nella misura

indicata dalla normativa vigente al momento della richiesta. I diritti devono essere versati tramite pagoPA al Comune di Locri.

ART.56. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

La Regione Calabria ha emanato disposizioni riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime evidenziando **l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica (Direttiva 2006/123/CE c.d. "servizi" o "Bolkestein" art.12)**, quale modulo procedimentale essenziale al fine di realizzare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati all'utilizzo dell'arenile, **escludendo il rinnovo automatico della concessione.**

"Ne deriva che i Comuni dovranno dichiarare irricevibile, in assenza di evidenza pubblica, qualsiasi istanza del privato diretta al conseguimento del titolo concessorio e non potranno adottare provvedimenti di rinnovo automatico o rilasciare concessioni, neanche temporanee, in assenza di gare pubbliche."

1. La concessione demaniale marittima costituisce lo strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell'economia regionale ed è rilasciata in conformità del PCS;
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal presente articolo. Il bando e' pubblicato per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio on-line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, tranne che nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
 - a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
 - b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati;
 - c) la durata della concessione;

- d) la misura del canone;
 - e) il valore dell'indennizzo, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
 - g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
 - i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
 - l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
 - m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
 - n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
 - o) i criteri di aggiudicazione;
 - p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
 - q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigore del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione Europea.

7. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti; Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
8. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore;
9. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio o variazione di concessione demaniale marittima adottato.

ART.57. RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Ai sensi della legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del DL 16 settembre 2024, n. 131, **la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive**, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, **si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.**

La concessione demaniale marittima, assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica, verrà assegnata in base ai criteri di valutazione esplicitati al successivo articolo e alla documentazione richiesta elencata nell'articolo stesso.

1. Le Concessioni Demaniali Marittime verranno assegnate dall'Amministrazione Comunale mediante apposito bando pubblico.
2. l'Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di definire annualmente il numero delle Concessioni che saranno oggetto di procedura ad evidenza pubblica.
3. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, ai sensi dell'art.19 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione:

- l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- lo scopo e la durata della concessione;
- la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
- la cauzione;
- le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
- il domicilio del concessionario;
- Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

La CDM deve contenere inoltre:

- a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;
- b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
- c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione;

il Permesso di Costruire, successivo al rilascio della CDM, per la realizzazione delle opere previste, deve contenere le prescrizioni della CDM stessa riguardo tempi e modalità di attuazione degli interventi. Al fine di consentire l'inizio dell'attività entro i 12 mesi dal rilascio del Titolo Concessorio la richiesta di permesso di costruire dovrà essere inoltrata dal concessionario entro 30 giorni dal rilascio del Titolo Concessorio e i lavori dovranno essere ultimati massimo entro mesi 10 dal rilascio del permesso di costruire.

4. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio competente per il territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art.17 primo comma del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
5. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.
6. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio e' stipulato entro **sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione**. Fino

alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

7. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
9. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento.
10. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui sopra non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento.

Tabella B

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)

Rilascio di concessione demaniale marittima	1. Mod. DI, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati del d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet. 2. Relazione tecnico - illustrativa — asseverata da un tecnico abilitato — dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, in n. 8 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 8 copie asseverate da un tecnico abilitato, di cui 3 in bollo, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti il tutto quotato in ogni sua parte: a) stralcio catastale in scala 1:1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; demaniale e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali. 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia (Ai sensi della normativa antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06 ;o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, D.P.R m 252/98, allegando alla istanza copia del certificato) non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data miro attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo,
--	--

	luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo: X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società -consortili detenga una. partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico - ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.
--	---

Variazione di Concessione Demaniale marittima	1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il di Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n_ 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
Subingresso di concessione demaniale marittima	Da parte del subentrante: 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso mortis causa, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi 3, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data, inizio attività di impresa; oggetto, sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina;

	estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al quale le rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per la società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in raccomandata semplice, ai soci accomandatari 5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare. Da parte del concessionario: 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio accesso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia del documento di identità. 3. In Caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.
--	---

Autorizz. Ex art. 45 bis Cod. Nav. Affidament o ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e	1. Istanza in bollo, con firma autentica, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico – illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare ai terzi. 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore ai sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; titolari di cariche o qualifiche; con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di
--	--

	decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento con soggetto richiedente l'affidamento e: • per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per la società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in raccomandata semplice, ai soci accomandatari 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
--	---

ART.58. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
 - a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
 - b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - 1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - 2) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - 3) dinamica evolutiva del paesaggio;
 - c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico - sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
 - d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.
2. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione:

- a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo sul canone demaniale;
- b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicato dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
- d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
- e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità;
- f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
- g) l'impegno ad assumere preferibilmente in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
- h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
- i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
- m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

ART. 59. RICHIESTA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ALTRI USI PREVISTI NEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA (PCS)

I soggetti che intendono utilizzare, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, aree demaniali marittime e/o specchi acquei per le seguenti finalità:

- associazioni sportive;
- attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria;
- pesca professionale;

devono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area.

La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo le indicazioni del bando per la procedura ad evidenza pubblica e utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata:

- **per le aree destinate ad associazioni sportive:** la documentazione indicata al precedente art. 57 del presente Regolamento, nonché atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento;
- **per le aree destinate ad attività produttive e artigianali:** tutta la documentazione indicata al precedente art. 57 del presente Regolamento. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. dovrà risultare che il richiedente ha quale oggetto sociale lo svolgimento di attività quale cantieristica navale, rimessaggio di natanti, alaggio e varo imbarcazioni, riparazione mezzi nautici;
- **per le aree destinate a pescatori professionisti:** tutta la documentazione indicata al precedente art. 57 del presente Regolamento. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. dovrà risultare che il richiedente (impresa da pesca o pescatore professionista) svolge quale attività prevalente la pesca professionale. Inoltre, le Imprese da pesca ed i singoli pescatori professionisti devono produrre rispettivamente il Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.

ART. 60. RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER L'INSTALLAZIONE DI SINGOLI GAVITELLI, PONTILI GALLEGGIANTI E/O CAMPI BOE

I soggetti che intendono richiedere in concessione, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavitello, di pontili galleggianti e/o campi boe devono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area.

Per tali installazioni permane la necessità di richiedere, sulla domanda di concessione, il parere dell'Autorità Marittima. Tutte le strutture previste devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza della balneazione e la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima.

La progettazione di qualsiasi intervento (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.

La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo le indicazioni del bando per la procedura ad evidenza pubblica e utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Per il singolo gavitello, i quadri tecnici del citato modello D1 devono essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo,) sul quale deve essere riportata l'area richiesta in concessione e le strutture da realizzare sulla stessa, mediante i metodi di rilievo indicati nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n°89 del 16.04.04 suppl. ordinario n°68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it);
- relazione tecnico-illustrativa, asseverata da tecnico abilitato, inerente l'oggetto della concessione demaniale marittima richiesta, (con individuazione dell'area e/o specchio acqueo, descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavitello);
- per pontili galleggianti e/o campi boe, elaborati grafici, asseverati da tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine professionale di appartenenza, su supporto cartaceo in n°8 (otto) copie, di cui 3 (tre) in bollo, e su supporto informatico, debitamente quotati:
 - planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree demaniali marittime, in scala 1:500;
 - tutti i prospetti delle opere da realizzare, in scala 1:100;
 - almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;
- autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90;
- ricevuta del versamento effettuato al Comune di Locri.

ART. 61. CANONE DEMANIALE

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta regionale n.1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 17 del P.I.R. "Valenza turistica delle aree demaniali".

- Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nel titolo di concessione, aggiornate annualmente secondo la percentuale stabilita dall' ISTAT e comunicata annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- La prima rata annuale del canone, da versare prima del rilascio della concessione, viene commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio del titolo concessorio ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive avranno tutte decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno di validità del titolo concessorio, mentre l'ultima rata è commisurata al periodo tra il 01 gennaio dell'ultimo anno di validità della concessione e la effettiva data di scadenza della stessa.
- Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione. Qualora l'utilizzazione del bene demaniale marittimo oggetto della concessione venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non spetta alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione, dandone comunicazione scritta al Comune.
- Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'Ufficio comunale competente la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.
- Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti; Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale vengono definite di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie indicate nelle lettere A, B, ed E della tabella T di codifica allegata alla “Guida alla compilazione del modello D1” (pubblicata sulla G.U. n°89 del 16.04.04 suppl. ordinario n°68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it); vengono definite di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate (“superfici occupate virtualmente”), si adottano i criteri di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n°120 del 24.05.01.

ART. 62. CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) e dell'articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.
2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.
3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.
4. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B., etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati. In tal caso, il concessionario dovrà produrre apposita attestazione di iscrizione ad una delle predette associazioni di categoria.
5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'ammontare della cauzione.

ART. 63. IMPOSTA REGIONALE E SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali.
2. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla l.r. 1/1971, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale.
3. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti.
4. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del d. lgs. 112/1998.

5. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 3, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:
 - a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
 - b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.
6. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.
7. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 5, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.
8. Il concessionario è tenuto alla registrazione del titolo concessorio presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
9. L'erogazione di cui al comma 5 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 64. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 01 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, non è inferiore a cinque anni e non è superiore a venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

ART.65. PROROGA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Esclusi i casi previsti da eventuali proroghe previste da Leggi speciali emanate nel corso della valenza del presente Piano Comunale di Spiaggia, non è possibile rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in difetto di procedura ad evidenza pubblica nè rinnovare quelle esistenti.

ART. 66. AUTORIZZAZIONI DI BREVE DURATA

I soggetti che intendano utilizzare **per periodi di breve durata, sino a 30 (trenta) gg., zone del demanio marittimo e del mare territoriale anche per finalità diverse da quelle turistico ricreative (manifestazioni in genere, gare, manifestazioni sportive e simili)** devono inoltrare istanza documentata – 30 (trenta) gg. prima della data di utilizzo - presso l'Area Tecnica del Comune di Locri - Ufficio del Demanio.

Tali autorizzazioni vengono rilasciate dal Comune senza l'espletamento di formalità istruttorie, ai sensi delle Circolari n°90/1999 e n°99/2000 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le autorizzazioni di durata non superiore ai sette giorni vengono rilasciate dal Comune, a titolo gratuito, con provvedimento nel quale vengono indicati "condizioni e limiti", rispettando i quali quella porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata. Tale provvedimento non è soggetto a registrazione ed è sottoposto solo all'imposta di bollo.

Per le richieste di durata superiore ai sette giorni e fino ad un massimo di trenta, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, previo pagamento del canone determinato per tale fattispecie, con provvedimento sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, previo pagamento del relativo tributo.

In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) in bollo, con la compilazione del quadro principale, del quadro RF, del quadro RD (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica), del quadro US con indicazione delle superfici occupate e del quadro D e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Istanza in bollo riportante generalità complete del richiedente (compreso cariche rivestite, ecc), luogo e tipologia dell'occupazione, durata in giorni e ore, superficie da occupare in mq e finalità.
- Documento d'identità del richiedente e atto costitutivo e statuto con estremi di registrazione in caso di associazioni.
- Relazione/programma inerente strutture e/o altro da posizionare, numero partecipanti, misure di salvaguardia della pubblica incolumità, segnalazione della presenza di ambulanza o primo soccorso e nominativo del responsabile della sicurezza con indicazione di un contatto telefonico (non sostituisce gli obblighi di legge inerenti safety & security)
- Elaborato grafico dei luoghi con perimetrazione dell'area richiesta, Planimetria, in scala adeguata, riportante l'esatta indicazione dell'area richiesta e indicazione delle attrezzature, strutture ed arredi.
- Eventuale elaborato grafico riportante il percorso della manifestazione sportiva (se in mare indicare i punti nautici).
- Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di istruttoria o eventuale dichiarazione di esenzione.
- Modello D1 in bollo, debitamente compilato e sottoscritto.

La pianificazione prevede all'interno dell'ambito Nord, una porzione di spiaggia libera definita con il codice AAT (Area per Autorizzazioni Temporanee rilasciate dall'Ente Gestore per eventi pubblici di tipo civile, sportivo e religioso) destinata agli eventi sottoposti ad autorizzazioni di breve durata promosse sia dall'Ente Comunale che da Associazioni e privati che potranno disporre secondo i dettami del presente articolo.

ART. 67. VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
2. **Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale concessa o, ancora, le modifiche non implicino variazioni volumetriche, la variazione può essere concessa con autorizzazione scritta**, ai sensi dell'art.24 del Reg. Cod. Nav. da emanarsi **entro 60 giorni**.
3. **Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.**
4. **Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione o comunque una sola volta indipendentemente dalla durata della concessione**, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
6. **Se le variazioni al contenuto della concessione sono sostanziali è necessario il ricorso alla procedura di evidenza pubblica (es. passaggio da piccolo lido attrezzato a stabilimento balneare).**

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi, le attività e le facoltà risultanti dal titolo concessorio.

Le variazioni al contenuto della concessione riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio – entro i limiti delle previsioni e delle prescrizioni del vigente Piano Comunale di Spiaggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione – sono autorizzate con apposito provvedimento suppletivo dopo l'espletamento della relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

La domanda, redatta utilizzando l'apposito modello D3 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, deve essere inoltrata entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS presso l'Area Tecnica del Comune di Locri e, per conoscenza, presso la Regione Calabria Servizio Provinciale Urbanistica e Demanio Marittimo - di Reggio Calabria.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nella TABELLA B riportata nel presente regolamento.

ART. 68. STRUTTURE PRECARIE ALL'INTERNO DELL'AREA IN CONCESSIONE

1. Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, le strutture di svago e di abbellimento necessarie per migliorare la fruibilità da parte degli utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione al responsabile dell'Area Tecnica del Comune. **(le opere realizzabili nell'area in concessione, previa mera comunicazione all'Amministrazione comunale, sono soltanto quelle previste dalla Circolare n.120 del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione).**
2. Con le stesse modalità possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale già in concessione:
 - a) riallocazione di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità;
 - b) in occasione di manifestazioni particolari e temporaneamente (sino a sette giorni), strutture poggiare al suolo necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa.
3. **Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione per stabilimenti balneari i concessionari possono installare**, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciata dal Comune, **solo strutture strettamente connesse alle attività ricreative quali: piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza della balneazione e della navigazione** e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori e per gli utenti balneari in generale.

ART. 69. AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 17/205 e ss.mm.ii.: Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della medesima.

Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto nell'art. 45 bis "Cod. Nav" il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità **almeno 60 giorni** prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda, producendo tutta la documentazione indicata nella TABELLA B riportata nel presente regolamento. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio della autorizzazione di competenza del Comune, viene fissato in gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento dell'istanza; Anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione o di parte di essa, il concessionario esercita direttamente la concessione.

In sede di gara verranno privilegiati coloro che intendono esercitare direttamente la

concessione.

ART. 70. SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

Il subingresso nella concessione è disciplinato dall'art. 46 del Codice della Navigazione e dall'art.12 comma 4 del PIR.

1. Le domande per il subingresso alla concessione, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e ai Comuni territorialmente competenti corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nell'allegata Tabella B, e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 30.3.1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15.2.1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime;
2. **Il subingresso è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, e comunque una sola volta indipendentemente dalla durata della concessione demaniale** ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
4. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
5. **Si configura il subingresso anche nel caso in cui vengano cedute le quote societarie della società titolare della concessione ad altro soggetto pur rimanendo invariata la denominazione dell'operatore economico titolare di CDM, anche in questo caso il subingresso è concesso una sola volta nell'ambito della durata della CDM, come disciplinato dal precedente comma 2.**
6. **Il subingresso non può essere richiesto e, di conseguenza, autorizzato, prima che siano passati 24 mesi dalla data di rilascio del titolo concessorio.**
7. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

ART.71. REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

MODIFICA O ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE PER FATTO DELL'AMMINISTRAZIONE – MODIFICA O ESTINZIONE PER CAUSE NATURALI.

- **Ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione**, le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, per motivi di interesse pubblico e per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare, con provvedimento motivato dell'Amministrazione.
- La revoca della concessione demaniale marittima non dà diritto ad alcun indennizzo.
- **Ai sensi dell'art. 44**, nel caso di revoca parziale della concessione si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dandone comunicazione scritta al Comune. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti Pubblici per fini di interesse pubblico.
- Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, la concessione si estingue.
- Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
- **Ai sensi dell'art. 45 del Codice della Navigazione**, quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni concessi da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Prima di dichiarare la revoca della concessione l'Amministrazione Comunale fissa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale l'interessato può presentare proprie deduzioni. Di tali deduzioni il Comune deve tenere conto e darne atto nel provvedimento di revoca.

La Regione provvede anche alla revoca in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere prescritti nella concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nel titolo di concessione, ad

- esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto nel titolo di concessione;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da leggi e/o regolamenti statali e/o regionali, ovvero da regolamenti e/o ordinanze comunali in materia di gestione e controllo dei beni del demanio marittimo;

Nei casi indicati alle lettere a) e b) l'Amministrazione comunale può accordare una proroga al concessionario.

La decadenza si dichiara inoltre:

- per inosservanza del disposto di cui all'art. 15, comma 2 e 3, della L.R. 17/2005, circa l'obbligo per il concessionario di predisporre appositi percorsi sulla spiaggia, sia parallelamente che normalmente alla battigia al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili nonché la loro mobilità all'interno dell'area demaniale marittima oggetto della concessione.

Prima di dichiarare la decadenza l'Amministrazione comunale fissa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale l'interessato può:

- a) presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;
- b) presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
- c) provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.

Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione provinciale.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite e per spese sostenute.

ART.72. DEVOLUZIONE DELLE OPERE NON AMOVIBILI

A norma dell'art. 49 del Codice della Navigazione, salvo che sia diversamente stabilito nella concessione, nei casi di revoca, decadenza o scadenza del titolo concessorio, le opere non amovibili costruite nella zona demaniale marittima concessa, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà del Comune di ordinare al concessionario, di provvedere, a

propria cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessi, entro i termini indicati in notifica.

In quest' ultimo caso, l'Amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell'articolo 54 del Codice della Navigazione.

ART.73. VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI

1. In applicazione dell'articolo 03, 6, decreto legge 5 ottobre 1993, - n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A e B sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della l. n. 488/1992;
 - c) balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2. La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.
3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/77, ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 6 comma 1 lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" del citato DM 5/8/1998 n. 342.
4. **Nelle more della definizione del provvedimento Regionale che accerti i requisiti di alta e normale valenza, la categoria da considerare è quella B "Normale Valenza Turistica" ai sensi del comma 1 dell'art.3 della Legge n.494 del 04.12.1993.**

ART.74. PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA DEGLI INTERVENTI

ai sensi dell'art 5 del PIR.

a) Per la libera fruizione e per l'uso pubblico:

- Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo **deve essere salvaguardata**, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, **la possibilità di libero accesso al mare**. I Comuni, pertanto, nel rilascio di concessioni o autorizzazioni, sono tenuti a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti.
- **Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo**, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività

fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

- E' consentita la realizzazione di **complessi balneari a cura dei Comuni**, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della L.R. 17/2005, **senza fini di lucro**, e comunque relativamente ad una **percentuale massima del 5% dei lotti identificati nel PCS**.

b) Per la salvaguardia del litorale dall' erosione:

- Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è **vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale**. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dall'onda di mareggiata.
- L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

rischio erosione costiera

1. Nelle Tavole della Indagine Geologica, della **Carta del Rischio PAI e Carta della Evoluzione di Riva** dove è individuato un processo di arretramento della spiaggia perdurante ancora oggi.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico sanitario;
 - d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
3. Nelle aree con pericolo d'erosione costiera la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini, estese su tutta l'unità fisiografica e di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e "in corso d'opera", da eseguirsi ad opera di un professionista abilitato.
4. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Ai sensi dell'Art. 9 comma 7 delle N.T.A. del P.S.E.C (Piano Stralcio Erosione Costiera)

Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:

1. L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo - turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre - allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.
2. Le strutture amovibili, di cui al precedente punto, nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

c) Per la tutela dal rischio idrogeologico

- Nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è nomata dal rispettivo **Piano di Bacino**, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR nella seduta del 31.072002.
- Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

rischio idraulico

1. Nelle Tavole dell'Indagine Geologica e della **Carta del Rischio PAI sono riportate le zone riconosciute a rischio idraulico R4** e quelle d'attenzione.
2. Sono da considerarsi pericolosi ai fini del rischio idraulico tutti i tratti del litorale occupati dalle foci dei corsi d'acqua a qualsiasi livello gerarchico (Horton) essi appartengano, così come individuati nell'elaborato "Carta dei vincoli PAI".
3. Nelle aree definite pericolose o esposte al rischio idraulico come definito ai due punti precedenti ogni costruzione stabile è vietata e le stesse occupazioni stagionali o provvisorie vanno rilasciate con l'indicazione precisa che si tratta di aree pericolose o a rischio. Per tali aree vige il rispetto assoluto degli artt. 9, 21 e 27 delle norme P.A.I. riportate integralmente nell'Allegato 1 alle presenti NTA.
4. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del PCS e gli studi geologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni del PAI.
5. Ogni progetto di opera pubblica che coinvolga aree esposte a pericolo e/o rischio di erosione costiera o interessi aree soggetti ad esondazione fluviale dovrà essere sottoposto ad approvazione specifica come previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della legge sismica.

d) Usi turistico ricreativi:

- Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinate alla **visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992 e delle normative vigenti in materia. Per gli impianti esistenti si prescriverà l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del PCS**, per il quale i Comuni dovranno dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie;
- Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;
- La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da **limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile**. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

e) Diporto nautico:

- Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto indicazioni contenute nella Legge con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.
- **Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.** Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. Con detto parere la Regione stabilisce anche che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune con l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 6, lettera e). Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale.

f) Attività produttive

- In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3 del PIR, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle

attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.

g) Opere marittime. Ripascimenti

- Si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.
- In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, Il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;
- **Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti" realizzati con l'ausilio di barriera soffolta e opere di difesa.**

ART. 75. DISCIPLINA DEI FABBRICATI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO

Per i fabbricati, insistenti sulle aree del Demanio Marittimo, per i quali è stata presentata istanza di Condono Edilizio si fa riferimento alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 *"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia. Sanzioni amministrative e penali"* e precisamente all'articolo n. 32: *"Opere costruite su aree sottoposte a vincolo"*.

L'utilizzo dei fabbricati per i quali è stata presentata istanza di Condono Edilizio è subordinata al rilascio del relativo titolo abilitativo in sanatoria, fino alla definizione della pratica di Condono Edilizio per i fabbricati predetti non può essere fatta alcuna previsione.

ART.76. PREVENZIONE DEI RISCHI

Al fine della prevenzione riguardante le limitazioni del rischio idraulico e dell'erosione e dei suoi effetti, si indicano le seguenti attività:

1. rinforzamento delle sponde fluviali al fine di mantenere il controllo dei livelli al colmo di piena, operato almeno per i corsi d'acqua maggiori, lungo il tratto prossimo alle zone abitate e alle infrastrutture;
2. in corrispondenza della foce dei fiumi maggiori la riprofilatura degli argini ed accurata pulizia del greto mantenendo le naturali aree di espansione;
3. utilizzo negli interventi di tecniche poco invasive che non alterano l'equilibrio dinamico del corpo idrico, attinenti l'ingegneria naturalistica;
4. preservazione della duna costiera, serbatoio naturale di sabbia per il ripascimento naturale delle spiagge; laddove ancora presente, corrisponde anche una maggiore estensione della spiaggia stessa;
5. evitare di costruire opere che alterino i processi di deriva litorale ed inneschino il meccanismo di erosione/protezione/spostamento dell'erosione;
6. evitare di irrigidire la linea di riva con costruzioni troppo prossime alla spiaggia al fine di permettere le naturali fluttuazioni della linea di riva stessa;
7. monitorare l'estensione della spiaggia, specie quella in fronte alla via marina cittadina. [...]
8. i parcheggi vengano posti in aree "meno pregiate", prevedendo anche ostacoli fisici per impedire l'accesso dei veicoli alla spiaggia e sulla duna.

ART.77. NORME DI SALVAGUARDIA

1. Fino all'entrata in vigore del PCS non possono essere rilasciate nuove concessioni e l'Ufficio Tecnico è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PCS, nonché del PIR.
2. Per quanto non disposto dalla presente normativa tecnica si osservano le norme contenute nella **L.R. 17/2005, nel PIR**, nel Codice della navigazione e relativo Regolamento di esecuzione.
3. Nelle aree definite a rischio R4 dal P.A.I. è escluso qualsiasi tipo di intervento.
(vedi **ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate dal P.A.I.**)

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

ART. 78. GESTIONE DELLE ATTIVITA'

I soggetti che intendano esercitare la gestione di attività turistico-ricreative e balneari sul demanio marittimo, oltre alla relativa concessione rilasciata dal Comune per l'occupazione del suolo, devono ottenere anche l'autorizzazione sanitaria, commerciale ed urbanistica.

Le autorizzazioni amministrative collegate alla concessione demaniale marittima devono avere la medesima durata della concessione stessa, anche in presenza di attività svolte a carattere stagionale. Le autorizzazioni amministrative collegate alla concessione demaniale marittima hanno validità fin quando ha validità il Titolo Concessorio. Al fine di consentire l'inizio dell'attività entro i 12 mesi dal rilascio del Titolo Concessorio la richiesta di permesso di costruire dovrà essere inoltrata dal concessionario entro 30 giorni dal rilascio del Titolo Concessorio e i lavori dovranno essere ultimati massimo entro mesi 10 dal rilascio del permesso di costruire.

1. Le concessioni di tipo stagionale prevedono l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi, fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
2. Potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, **il parere paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.**
3. **Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR e previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nonché di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati, prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime**
4. Per il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali si rimanda allo specifico articolo 32 del presente Regolamento "uso destagionalizzato delle strutture".

Ogni intervento deve essere sottoposto a parere Paesaggistico - Ambientale, dell'Autorità Marittima e di ogni altro Ente preposto alla tutela e salvaguardia dell'area demaniale.

ART. 79. MONTAGGIO DELLE STRUTTURE E PULIZIA DELL'ARENILE

Il montaggio delle strutture stagionali nonché per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in

concessione, nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'avvio dell'attività, e comunque entro il 31 maggio, i titolari degli stabilimenti balneari possono adoperare mezzi meccanici, previa autorizzazione del Comune e comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente. La comunicazione dovrà indicare i giorni, la ditta incaricata e i mezzi utilizzati (targa e/o telaio) per le operazioni in questione.

Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico - ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

Nei periodi indicati di montaggio e smontaggio delle strutture è escluso lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa turistico -ricreativa.

ART. 80. SICUREZZA E SOLIDITA' DELLE STRUTTURE

Ai sensi dell'ALLEGATO A _ PUNTO 3 alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n. 330 del 22/07/2011":

1. Gli interventi ricadenti nelle tipologie elencate nell'ALLEGATO A _ PUNTO 3 alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12, sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali in materia di edilizia sismica. ESSI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE REALIZZATI CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLE NTC 2008 (ORA 2018).
2. La rispondenza della realizzazione delle opere di che trattasi alle norme tecniche in vigore dovrà essere certificata da un tecnico abilitato presentando il relativo progetto presso l'Ufficio Tecnico del comune interessato con allegata DICHIARAZIONE CHE LE OPERE SONO QUELLE RIPORTATE NELL'ALLEGATO A.

L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinato, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da effettuarsi a cura e spese del concessionario, mediante mandato a professionista abilitato del settore, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno di riferimento, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti, dovrà fornire al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Locri, copia della sopracitata attestazione di sicurezza.

ART. 81. VARCHI

A cura dei concessionari devono essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica specifici varchi al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

I suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione e dovranno avere una larghezza minima di 1,50 metri lineari.

I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi un cartello avente formato cm 100x50 recante l'indicazione "Ingresso Spiaggia Libera".

ART. 82. CLASSIFICAZIONE E PREZZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Ai sensi dell'art. 18 del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base ai punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle categorie sopra indicate, deve possedere tutti e nove i requisiti "obbligatori" ed un numero variabile tra i sedici requisiti "facoltativi", sulla base dei criteri indicati nella tabella "A" allegata al PIR.

(vedi allegato 2 - Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari)

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come premei unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del

presente atto.

ART. 83. PERMESSO DI COSTRUZIONE E AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. La realizzazione di opere sul demanio marittimo nonché la trasformazione od ampliamento di quelle già autorizzate è sottoposta al preventivo **rilascio del Permesso di costruire** da parte del Comune, ai sensi del D.P.R. 380/2001, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e secondo le procedure ivi indicate, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione demaniale marittima.
2. **Il Comune ha facoltà di condizionare il rilascio del Permesso di costruire a modalità costruttive che corrispondono alle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale** che, con il presente Piano, si intendono perseguire. In ogni caso, devono avere, comunque, sempre particolare rilievo le valutazioni di ordine estetico.
3. **Il permesso di costruire viene rilasciato dal Comune una volta formalizzata la concessione demaniale marittima, debitamente registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, e segue la validità della stessa CDM secondo le procedure e modalità indicate nel suddetto DPR 380/2001 e s.m.i.. Tuttavia, i concessionari ad inizio stagione balneare e prima del montaggio in sito delle strutture oggetto della CDM devono inoltrare formale comunicazione al Comune con espressa dichiarazione ed assunzione di responsabilità che le strutture stesse sono conformi al progetto oggetto del permesso di costruire e della concessione demaniale marittima.**
4. **Il Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere previste dalla CDM dovrà riportare le prescrizioni riguardo i tempi e le modalità di realizzazione delle opere previste nella CDM. Il Permesso di Costruire ha la medesima validità temporale del titolo concessorio e decade qualora venga revocata o dichiarata decaduta la CDM. Al fine di consentire l'inizio dell'attività entro i 12 mesi dal rilascio del Titolo Concessorio la richiesta di permesso di costruire dovrà essere inoltrata dal concessionario entro 30 giorni dal rilascio del Titolo Concessorio e i lavori dovranno essere ultimati massimo entro mesi 10 dal rilascio del permesso di costruire.**
5. **Il rilascio del permesso di costruire rimane, in ogni caso, subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e al parere degli organi preposti alla tutela e salvaguardia delle aree interessate.**
6. **Per quanto riguarda i lotti e le aree d'intervento adiacenti alla sede ferroviaria in esercizio e che rientrano nella fascia di rispetto sono soggetti alla normativa del DPR 753/80 "Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto", titolo III "Discipline delle separazioni delle proprietà laterali dalle sedi ferroviarie e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza**

dell'esercizio" (artt. 36-63).

Di conseguenza per ogni lotto ricadente nella casistica sopra riportata, qualunque destinazione d'uso sia prevista, vigerà nello specifico l'art. 49 del DPR 753/80 che recita:

“lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie che a una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dalla limite della quota di accostamento della più vicina rotaia”.

In relazione ai futuri interventi che il Comune di Locri e/o i soggetti titolari di concessioni demaniali intendono realizzare si indicano i seguenti vincoli:

- la costruzione di manufatti di qualsiasi specie, nella fascia dei 30 mt. dalla più vicina rotaia **non sarà autorizzata**; per particolari e limitate opere di diverso genere (ad esempio recinzioni) potrà essere valutata la possibilità di rilascio di autorizzazione in deroga al DPR 753/80, previa analisi del progetto e verifica di fattibilità;
 - gli attraversamenti e/o parallelismi rispetto alla linea ferroviaria dovranno essere conformi al disposto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 aprile 2014 e del DPR 753/80. Per la loro realizzazione, dovrà essere chiesta e rilasciata apposita regolamentazione contrattuale a cura di Ferservizi S.p.A., previa ulteriore verifica di fattibilità dell'interferenza in funzione dell'esercizio ferroviario e pagamento degli oneri previsti;
 - ogni opera che, eventualmente, preveda l'occupazione di aree di proprietà RFI, dovrà essere regolarizzata a mezzo di atti di compravendita/occupazione temporanea da definirsi prima dell'inizio dei lavori, previa verifica di non strumentalità delle stesse in funzione dell'esercizio ferroviario.
-

TITOLO SESTO

DISCIPLINA DELLE AREE CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI

ART. 84. AREE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione. In tali aree il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia delle stesse. In dette zone demaniali marittime non è ammesso il rilascio di alcun tipo di concessione in favore di privati. Possono essere autorizzate dal Comune, per un breve periodo (giornaliero o settimanale), manifestazioni occasionali per la pratica di sport di spiaggia o acquatici, secondo le procedure indicate all' art. 66 del presente Regolamento.

In tal caso, le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti autorizzati, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione di strutture prefabbricate e mobili, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti, fermo restando l'ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni previste per l'espletamento di tali attività.

Nelle zone demaniali marittime destinate alla libera balneazione il Comune provvede alla installazione di idonee passerelle per facilitare l'accesso alla spiaggia da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

ART. 85. AREE PUBBLICHE ATTREZZATE

Comprende le parti del territorio costiero comunale in cui sono realizzate – per iniziativa dell'Amministrazione Comunale – opere per consentire o migliorare l'uso pubblico delle aree demaniali marittime. In tali aree non è ammesso il rilascio di concessioni a favore di privati. Il Comune può rilasciare autorizzazioni di breve durata (giornaliere, settimanali e sino a 30 giorni) per lo svolgimento di manifestazioni a carattere occasionale.

Le strutture (chioschi, edicole, gazebo, etc.), realizzate dal Comune sono gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, o tramite soggetti individuati con apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, il cui bando deve prevedere le condizioni, i termini e le procedure per l'affidamento della gestione a terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO SETTIMO

ATTIVITA' DI VIGILANZA, ATTI IN AUTOTUTELA E DISPOSIZIONI FINALI

ART.86. VIGILANZA

Ferme restando le attribuzioni e competenze di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di Locri, sono esercitate dal Comune, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n° 17/2005.

Il Comune di Locri effettua sopralluoghi e controlli, attraverso gli Uffici comunali preposti ed il dipendente Comando di Polizia Municipale.

Qualora venisse accertato che sulle aree demaniali marittime in concessione siano stati commessi abusi ovvero siano state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate in difformità alla concessione, il Comune adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dagli artt. 54 – 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, ovvero da altre leggi speciali in materia.

Per le aree demaniali marittime in concessione, il Comune, in casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni accertate, adotta, rispettivamente, i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi della concessione e di decadenza della stessa.

ART. 87. INGIUNZIONI DI SGOMBERO

Nel caso in cui il concessionario realizzi impianti, manufatti o opere non previsti dal titolo concessorio e ciò risulti accertato e verbalizzato a seguito di apposito sopralluogo degli Uffici comunali preposti, ovvero dagli altri Organi di polizia competenti nell'attività di accertamento e controllo sul demanio marittimo, il Comune concedente adotta i provvedimenti previsti dall'art. 54 del Codice della Navigazione in presenza di accertata occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo ed avvia il procedimento finalizzato alla emanazione dell'ingiunzione di sgombero per la rimessa in pristino stato dell'arenile.

L'avvio di tale procedimento amministrativo deve essere comunicato al soggetto interessato responsabile dell'abuso, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., assegnando un termine per la presentazione di eventuali memorie difensive scritte e documenti. In caso di mancata presentazione di memorie difensive e documenti, il Comune emette l'ordinanza di sgombero delle opere abusivamente realizzate e conseguente rimessa in pristino stato dell'area demaniale marittima abusivamente occupata, assegnando il termine massimo (60 giorni) entro il quale il soggetto destinatario è tenuto ad ottemperare. Decorso infruttuosamente tale termine, fatta salva eventuale provvedimento di sospensiva da parte degli Organi giurisdizionali competenti, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del contravventore.

ART. 88. ORDINANZA BALNEARE

Fermo restando le attribuzioni e competenze dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della balneazione, sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, disciplinati con apposita Ordinanza di polizia marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le Associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri delle attività balneari di competenza (orario esercizio degli stabilimenti balneari, regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento, ecc.).

ART. 89. SISTEMA INFORMATIVO DEL DEMANIO MARITTIMO (S.I.D.)

MODELLI DOMANDA NORMALIZZATI E RELATIVI SOFTWARE DI SUPPORTO

Le domande per l'attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del Demanio Marittimo e di cui al presente Regolamento, devono essere proposte attraverso i **modelli normalizzati** già approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso Ministero dovesse in futuro approvare.

Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati, il suddetto Ministero ha reso gratuitamente disponibile i software applicativi di seguito indicati e rinvenibili presso il proprio sito internet: **www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it**:

- **Do.Ri** – domanda richiedente – utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo, nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare a questa Amministrazione Comunale; esso è scaricabile dal sito internet sopra indicato;
- **Do.COL** - Documentazione Centro Operativo Locale utilizzabile dai COL. (Regione, Comune, Capitaneria di Porto) per l'acquisizione dei dati contenuti nei modelli di domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;
- **Ge.Trans** - Gestione Transitorio - utilizzabile dai COL per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e aster delle concessioni già assentite.

ART. 90. DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore. Il PCS prevede il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni al PCS successivamente intervenute. Sulle strutture esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con la presente normativa, fermo restando la validità temporale della Concessione Demaniale Marittima,

potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari.

ART. 91. RINVII

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del **Codice della Navigazione** approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 al relativo **Regolamento di esecuzione** (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alle **leggi nazionali e regionali** in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo e di determinazione dei relativi canoni, nonché alle norme contenute nella **legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l’esercizio delle delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”** (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16) ed alle disposizioni di cui al **“Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative (PIR)”**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 in data 14/06/2007, pubblicato sul BURC, Suppl. Straordinario n° 3 del 14 luglio 2007 e alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 c.d. Finanziaria 2019 commi da 675 a 685.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate

- ESTRATTO NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA-AMBIENTALE RELATIVA ALLO STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO PER IL P.C.S. DEL COMUNE DI LOCRI
- PERICOLO EROSIONE COSTIERA_P.S.E.C.
- RISCHIO IDRAULICO_P.A.I.
- MISURE DI SALVAGUARDIA COLLEGATE ALLA ADOZIONE DEI PROGETTI DI VARIANTE PREDISPOSTI IN ATTUAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEI PAI ALLE NUOVE MAPPE DEL PGRA DI CUI ALLA DELIBERA CIP N.1 DEL 20/12/2019

ALLEGATO 2: Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

ALLEGATO 3: Opere minori non soggette al Deposito/Autorizzazione presso il servizio tecnico regionale ai sensi delle Norme vigenti in materia di Edilizia Sismica

ALLEGATO 4: Riferimenti Legislativi

ALLEGATO 5: Tabella Colori

ALLEGATO 1

ESTRATTO NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA-AMBIENTALE RELATIVA ALLO STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO PER IL P.C.S. DEL COMUNE DI LOCRI

Fattibilità' geologica (delle azioni di piano) e relative prescrizioni

Lo studio geomorfologico relativo al P.C.S., in nessun caso, può essere considerato sostitutivo delle indagini geologiche e geotecniche sui terreni di fondazione per opere in elevazione ed a carattere permanente, né può essere utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria di alcun genere per le quali, invece, si impongono studi specifici ai sensi del D.M. 17.01.2018 (Aggiornamento "Norme Tecniche per le Costruzioni" - Testo Unico) e della relativa circolare del C.S.LL.PP. n.7 del 21.01.2019 (Circolare Applicativa alle NTC 17.01.2018).

In relazione a quanto riportato nell'elaborato "G5_CARTA DELLA FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO", per ciascuna area valgono le seguenti prescrizioni:

➤ **CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI**

- In tale classe rientrano le aree **I.A** a **PERICOLOSITÀ BASSA**, per come definite nel capitolo "*Pericolosità Geologica*" della *Relazione Geomorfologica* e nell'elaborato **G4**.

In tale aree è possibile qualsiasi tipo di costruzione nel rispetto della normativa vigente e nell'ottemperanza di quanto riportato all'**art. 11** (*Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera - P1*) delle *N. A.* del *P.S.E.C.*

Per gli interventi di nuova costruzione, relativamente ad opere in elevazione ed a carattere permanente (quindi strutture non amovibili), va verificato l'eventuale potenziale di liquefazione nelle relative zone di suscettibilità, mediante gli opportuni studi geologici e l'esecuzione di idonee campagne geognostiche.

L'intera area in esame ricade in **zona sismica 1**.

➤ **CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI**

Le aree ricadenti all'interno di tale classe di fattibilità sono state suddivise in due sottoclassi:

- ✓ **SOTTOCLASSE 2.A** (aree **II.A** a **PERICOLOSITÀ MEDIA** per come definite nel capitolo "*Pericolosità Geologica*" della *Relazione Geomorfologica* e nell'elaborato **G4**);
- ✓ **SOTTOCLASSE 2.B** (aree **I.B** a **PERICOLOSITÀ BASSA** per come definite nel capitolo "*Pericolosità Geologica*" della *Relazione Geomorfologica* e nell'elaborato **G4**).
- All'interno della **SOTTOCLASSE 2.A** è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'**art. 10** (*Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera - P2*) delle *N. A.* del *P.S.E.C.*

Per tali aree, soprattutto per quelle più prossime alla linea di riva, in cui è possibile risentire degli effetti di mareggiate nel caso in cui queste si manifestino con carattere di eccezionalità, appare quindi opportuno valutare la possibilità di prevedere, in fase di progettazione, interventi e/o accorgimenti tecnici per contrastare gli effetti derivanti da avanzati fronti d'onda, generalmente di scarsa energia, che potrebbero verificarsi nel caso

dei sopra menzionati eventi.

- All'interno della **SOTTOCLASSE 2.B** è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'**Art. 23** (*Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1*) delle *Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - NAMS 2011*, in funzione dell'assunzione della seguente equivalenza tra classe di pericolosità proposta e classe di rischio vigente: **P1** (Aree con classe di pericolosità idraulica bassa) = **R2** (rischio medio), adottata con il PSdGDAM-RisAI-Cal/L.

Per gli interventi di nuova costruzione, relativamente ad opere in elevazione ed a carattere permanente (quindi strutture non amovibili), va verificato l'eventuale potenziale di liquefazione nelle relative zone di suscettibilità, mediante gli opportuni studi geologici e l'esecuzione di idonee campagne geognostiche.

L'intera area in esame ricade in **zona sismica 1**.

➤ **CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI**

Le aree ricadenti all'interno di tale classe di fattibilità sono state suddivise nelle seguenti sottoclassi:

- ✓ **SOTTOCLASSE 3.A** (aree **III.A** a **PERICOLOSITÀ ALTA-ELEVATA** per come definite nel capitolo "Pericolosità Geologica" della Relazione Geomorfologica e nell'elaborato **G4**);
- ✓ **SOTTOCLASSE 3.B** (aree **II.B** a **PERICOLOSITÀ MEDIA** per come definite nel capitolo "Pericolosità Geologica" della Relazione Geomorfologica e nell'elaborato **G4**).

- La **SOTTOCLASSE 3.A** comprende la fascia di litorale (spiaggia) esposta al normale moto ondoso ed interessata da mareggiate autunno-invernali e le aree di retrospiaggia in cui possono risentirsi gli effetti derivanti da mareggiate di forte intensità o con carattere di eccezionalità.

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, essendo possibile, soltanto, la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'**art. 9** (*Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera - P3*) delle *N. A. del P.S.E.C.*

E' possibile, quindi, la realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale per come riportato al **comma 1 - lettera b** del sopra citato **art. 9**.

- All'interno della **SOTTOCLASSE 3.B** è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'**Art. 22** (*Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3*) delle *Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - NAMS 2011*, in funzione dell'assunzione della seguente equivalenza tra classe di pericolosità proposta e classe di rischio vigente: **P2** (Aree con classe di pericolosità idraulica media) = **R3** (rischio elevato), adottata con il PSdGDAM-RisAI-Cal/L.

L'intera area in esame ricade in **zona sismica 1**.

➤ **CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI**

Le aree ricadenti all'interno di tale classe di fattibilità sono state suddivise nelle seguenti sottoclassi:

- ✓ **SOTTOCLASSE 4.A** (aree **III.C** a **PERICOLOSITÀ ALTA-ELEVATA** per come definite nel capitolo "Pericolosità Geologica" della Relazione Geomorfologica e nell'elaborato **G4**);
- ✓ **SOTTOCLASSE 4.B** (aree **III.D** a **PERICOLOSITÀ ALTA-ELEVATA** per come definite nel capitolo "Pericolosità Geologica" della Relazione Geomorfologica e nell'elaborato **G4**);
- ✓ **SOTTOCLASSE 4.C** (aree **III.B** a **PERICOLOSITÀ ALTA-ELEVATA** per come definite nel capitolo "Pericolosità Geologica" della Relazione Geomorfologica e nell'elaborato **G4**).

- La **SOTTOCLASSE 4.A** comprende le aree a rischio per la presenza di torrenti o anche di modesti impluvi, canalizzazioni o fossi e dei loro apparati fociali. In tali aree è sconsigliata la realizzazione di opere ad eccezione, eventualmente, di apposite opere di attraversamento fluviale, di protezione e mitigazione o rimozione del rischio idraulico, che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
- Per la **SOTTOCLASSE 4.B** è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'**Art. 21** (*Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4*) delle **NAMS 2011**, che regolamenta tali aree. Tra le opere consentite, in base all'**Art. 21** e per come riportato al **comma 2 - lettera j**, ci sono le occupazioni temporanee (strutture amovibili), se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
- All'interno della **SOTTOCLASSE 4.C** è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dall'**Art. 21** (*Disciplina delle aree a rischio di inondazione R4*) delle *Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - NAMS 2011* (vale quanto già precedentemente espresso per la **SOTTOCLASSE 4.B**), in funzione dell'assunzione della seguente equivalenza tra classe di pericolosità proposta e classe di rischio vigente: **P3** (Aree con classe di pericolosità idraulica elevata) = **R4** (rischio molto elevato), adottata con il **PSdGDAM-RisAl-Cal/L**.

Fermo restando l'assoluto divieto, all'interno delle **SOTTOCLASSI 4.B E 4.C**, di opere di tipo edilizio, è consentita, quindi, la realizzazione di strutture a carattere stagionale, temporanee e facilmente rimovibili, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'intera area in esame ricade in **zona sismica 1**.

- ✓ **La sovrapposizione di differenti classi di fattibilità all'interno di un'area, derivanti dalla presenza di più vincoli sovraordinati (PAI, PSEC, PSDGDAM-RISAL-CAL/L), comporterà, per la stessa, l'associazione della classe di fattibilità più cautelativa.**

PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA - P.S.E.C.

Disposizioni generali

Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.S.E.C. sono soggetti alla normativa del *“Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.E.C.) e relative Norme di Attuazione”* approvate dal Comitato Istituzionale il 22.07.2014 ed adottate con pubblicazione sul B.U.R.C. Regione Calabria n.54 del 03.11.2014, di cui di seguito si riportano solo gli artt. d'interesse, mentre per il testo integrale si rimanda alle norme emanate.

Le aree a pericolo sono state perimetrate e riportate, oltre che nell'apposita Tavola G3_CARTA DEI VINCOLI (PAI - PSdGDAM-RisAI-Cal/L - PSEC), anche nelle Tavole G4 e G5.

Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali - Art. 8 N. A. PSEC

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella *“Carta della pericolosità”* (Elaborato 1.5.1) che distingue:

- a) aree con alta pericolosità (P3);
- b) aree con media pericolosità (P2);
- c) aree con bassa pericolosità (P1);

2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.

3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.

4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
- b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
- c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
- d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.

6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.

7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) - Art. 9 N. A. PSEC

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
- b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
- c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
- d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
- e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 - 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
- f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la *spiaggia emersa*, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
 - j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
 - k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la *spiaggia emersa* così come definita al precedente art. 2;
 - l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;

4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo –

ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.

Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.

5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.

7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:

a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.

b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2) - Art. 10 N. A. PSEC

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:

a) gli interventi di sopraelevazione;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.

d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1) - Art. 11 N. A. PSEC

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.

2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed

edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scaldamento al piede ad opera del moto ondoso.

Interventi per la riqualificazione delle aree costiere - Art. 12 N. A. PSEC

1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:

a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;

a) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

RISCHIO IDRAULICO - P.A.I.

Disposizioni generali

Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.A.I. sono soggetti alla normativa del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Calabria* secondo le "Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia" approvate dal Comitato Istituzionale del 31.7.2002 (*testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011*), di cui di seguito si riportano solo gli artt. d'interesse, mentre per il testo integrale si rimanda alle norme emanate.

Si precisa che in seguito all'adozione del "*Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAI-Cal/L)* e delle correlate Misure di Salvaguardia" (delibera n°2 del 24.10.2024 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) e sino all'approvazione dello stesso Piano (ultimo aggiornamento in merito *delibera n°1* della Conferenza Istituzionale Permanente del 19.02.2025), si dovrà tener conto delle perimetrazioni vigenti nel *PAI 2001* e delle ulteriori perimetrazioni presenti nella *Carta della Pericolosità Idraulica*, adottata con il sopra citato Piano, secondo le seguenti equivalenze tra classi di pericolosità proposte e classi di rischio vigenti (**P3=R4; P2=R3; P1=R2**), applicando le disposizioni delle *NAMS 2011* e considerando quale classe di rischio quella maggiormente cautelativa tra quanto previsto dal *PAI 2001* e dalla citata *Carta di Pericolosità*.

Le aree a rischio sono state perimetrate e riportate, oltre che nell'apposita Tavola G3_CARTA DEI VINCOLI (*PAI - PSdGDAM-RisAI-Cal/L - PSEC*), anche nelle Tavole G4 e G5.

Rischio idraulico - Art. 8 delle NAMS P.A.I.

5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:

- R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o

- lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
- R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;
 - R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
 - R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

Aree pericolose - Art. 9 delle NAMS P.A.I.

Nell'attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate:

- b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua... per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;

Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4 - Art. 21 delle NAMS P.A.I.

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, delle NdA PAI si persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale.....;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;

- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
 - l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.
5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3 – Art. 22 delle NAMS P.A.I.

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1 - Art. 23 delle NAMS P.A.I.

1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.
2. Per gli interventi da realizzare in area R1 ed R2, esclusi quelli finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, non è previsto il parere dell'ABR

Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione - Art. 24 delle NAMS P.A.I.

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle

aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.

4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Per quanto riguarda le zone ed i punti di attenzione si fa riferimento a quanto riportato nell'*Appendice B* delle *"Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio inondazione"*.

PIANI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO RISCHIO IDRAULICO

MISURE DI SALVAGUARDIA COLLEGATE ALLA ADOZIONE DEI PROGETTI DI VARIANTE PREDISPOSTI IN ATTUAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEI PAI ALLE NUOVE MAPPE DEL PGRA DI CUI ALLA DELIBERA CIP N.1 DEL 20/12/2019

P.G.R.A.: Piano di Gestione del Rischio Alluvione

Primo Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale **PGRA DAM è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, è stato approvato dal Comitato Istituzionale Integrato in data 3 marzo 2016. Con l'emanazione del DPCM in data 27/10/2016 si è concluso il I ciclo di Gestione.**

La Direttiva 2007/60/CE (cd. Direttiva alluvioni) derivata dalla più generale Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ha introdotto il concetto di un quadro per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità. Tale Direttiva, nell'incipit, recita: *"Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità. Alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi. Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico."*

La direttiva alluvioni è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010, che ha introdotto il Piano di Gestione Rischio

Alluvioni (PGRA), da predisporre per ciascuno dei distretti idrografici individuati nell'art. 64 del D.Lgs. 152/2006, contiene il quadro di gestione delle aree soggette a pericolosità e rischio individuate nei distretti, delle aree dove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni e dove si possa generare in futuro, nonché delle zone costiere soggette ad erosione

Il PGRA nasce come strumento di ambito distrettuale e definisce, in linea generale, la strategia per la gestione del rischio di alluvioni, che ricomprende le azioni del tempo differito (parte A del Piano di competenza delle AdB) e quelle del tempo reale (parte B di competenza delle Regioni) riferendola ai 4 obiettivi specifici condivisi a livello nazionale:

1. Salvaguardia della vita e della salute umana;
2. Protezione dell'ambiente;
3. Tutela del patrimonio culturale;
4. Difesa delle attività economiche.

Le mappe del PGRA non sono dotate di un sistema di Norme di attuazione vincolistico sul territorio ma, per la specificità del Piano, ad esse è associato un programma di misure, costituite da azioni di svariata natura, da attuarsi sul territorio a cura degli Enti istituzionalmente competenti rispetto a ciascun tipo di azione individuata, attraverso la definizione ed attuazione di specifici strumenti operativi (intese, accordi, regolamenti, contratti di fiume ecc.). Gli effetti del Piano di Gestione, sono pertanto costituiti dall'attuazione dei contenuti delle misure, tra i quali, può evidentemente rientrare anche la predisposizione di strumenti normativi di competenza degli Enti Attuatori (piani, direttive, circolari ecc.).

Il complesso delle misure è articolato secondo i seguenti quattro aspetti principali denominati aspetti della gestione:

- Prevenzione (Misure M2) riguardano le attività volte ad evitare o ridurre la vulnerabilità del valore (entità) dei beni esposti. Si intendono azioni generalmente non strutturali quali l'adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire la costruzione in aree allagabili, rendere i beni esposti meno vulnerabili alle alluvioni, attenuare gli effetti al suolo previsti e promuovere un uso appropriato del suolo;
- Protezione (Misure M3) riguardano le attività volte a ridurre la pericolosità (probabilità e intensità) di evento, la frequenza delle alluvioni e il loro impatto in specifiche località. Esse si identificano con gli interventi strutturali tradizionalmente volti a ridurre la probabilità di alluvioni in uno specifico luogo;
- Preparazione (Misure M4) riguardano le attività volte a incrementare la capacità di gestire e reagire agli eventi, a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite "non strutturali" o "strumenti previsionali" o "strumenti di informazione";
- Recupero delle condizioni pre-evento (Misure M5) sono costituite da azioni quali: sostenere la popolazione; verificare ripristinare i sistemi e servizi compromessi dall'evento.

Le misure del Piano sono incardinate nelle due parti che compongono il Piano stesso, ovvero nella parte A e parte B:

- la definizione delle misure di tipo M2 e M3 ricadono nella Parte A - Pianificazione di Distretto, pertanto definite dall'AdB distrettuale;
- La definizione delle misure di tipo M4 e M5 ricadono invece nella Parte B – sistema di Protezione Civile, pertanto sono definite di concerto tra le Regioni con relative strutture di Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Le Misure di Salvaguardia (MdS)

“nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, si applicano le misure di salvaguardia previste da specifica Delibera contestualmente adottata. Tali misure decadono con l'adozione del Decreto Segretariale di aggiornamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione presente Delibera”

Nell'attuale fase di aggiornamento delle mappe PAI a quelle del PGRA, le aree di attenzione PGRA, vengono inserite nelle mappe delle varianti di aggiornamento al solo fine di tutelarle attraverso un opportuno regime di norme di salvaguardia, oggetto del presente documento, e che resteranno in vigore fino all'approvazione delle suddette varianti di approfondimento (e comunque non oltre tre anni) e quindi escluse dalla disciplina delle norme di attuazione dei PAI anche successivamente all'approvazione delle varianti di aggiornamento.

Disposizioni per le aree di attenzione PGRA

Nelle aree perimetrate come aree di attenzione PGRA nelle mappe dei progetti di varianti di aggiornamento che le prevedono, tutte le nuove attività e i nuovi interventi a farsi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche e un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone;
- c) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- d) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- e) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nelle aree di attenzione PGRA sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni presenti nelle aree di attenzione PGRA, nonché gli

interventi idraulici di regolazione, di regimazione e di manutenzione volti al miglioramento delle condizioni di deflusso e tali, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva e nel rispetto delle componenti ambientali e degli habitat fluviali eventualmente presenti;

- b) gli interventi di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, anche con ricostruzione con incremento massimo di volumetria pari al 20% di volumetria utile e utilizzando criteri costruttivi volti alla riduzione della vulnerabilità;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., con aumento di superficie o volume non superiore al 20%;
- d) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo incremento del valore del rischio idraulico dell'area;
- e) l'espanto e il reimpianto di colture;
- f) la realizzazione di annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo;
- g) tutti gli ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, compresi quelli di cui alle lett. b) e c), senza le limitazioni imposte, a condizione che non comportino apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi.

Gli interventi idraulici di cui alla lett. a) devono essere corredati da uno studio idrologico e idraulico predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che individui le condizioni di pericolosità e rischio esistenti e garantisca il rispetto delle condizioni imposte alla medesima lett. a).

Gli interventi di cui alla lett. d), a esclusione di quelli di manutenzione, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente che valuti i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse ante e post operam e garantisca la compatibilità degli interventi con le disposizioni della normativa del Piano stralcio.

Gli interventi di cui alle lett. g) devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che determini i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse e la compatibilità degli interventi a farsi con le disposizioni delle norme di attuazione.

Pareri di compatibilità dell'Autorità di Bacino - Art. 5 delle MdS P.G.R.A.

Gli interventi consentiti di cui all'art.4 lett. a), d) e g), per i quali è prevista la predisposizione dello studio idrologico e idraulico e/o lo studio di compatibilità idraulica, sono soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che potrà fornire anche le eventuali prescrizioni per il rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 4.

Per gli interventi di cui ai restanti punti b), c), e) ed f), l'Autorità di Bacino potrà essere sentita, qualora i relativi interventi per dimensione e complessità possano avere rilevanza in rapporto alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area interessata; in tal caso, l'AdB potrà, eventualmente, richiedere la redazione dello studio di compatibilità idraulica.

ALLEGATO 2

REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

TABELLA A (P.I.R.)

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)
--

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina:
- 2 stelle marine:
- 3 stelle marine:
- 4 stelle marine:
- 4 stelle marine super:

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c. d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c. d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi S$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

ALLEGATO 3

OPERE MINORI NON SOGGETTE AL DEPOSITO/AUTORIZZAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO REGIONALE AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA

Gli interventi ricadenti nelle tipologie di seguito elencati sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di edilizia sismica. Essi dovranno comunque essere realizzati conformemente a quanto disposto dalle NTC 2008 e, per essi, il Direttore dei Lavori, dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito alle norme tecniche predette, dandone comunicazione agli uffici tecnici o sportelli unici delle Amministrazioni Comunali.

OPERE ACCESSORIE

1. Ponteggi provvisori, realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e/o protezione di edifici. Le verifiche sismiche possono emettersi qualora ricorrano i presupposti di cui al punto c.2.4.3 ultimo capoverso delle NTC 2008 "Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono emettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni;
2. Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;
3. Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 21 lettere a) e b) dell'art. 9 della LR n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art. 10 comma 4 del PIR Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative - adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12/06/2007;
4. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima sa 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima s a 1.00 m e altezza complessiva s a 2.00 m;
5. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima sa 1.20 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;
6. Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza s a 3.00 m e dimensione in sezione s a 0.40x0.40 m² o in acciaio;
7. Pergolati, gazebo, chioschi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura s a 0.25 KN/m² (teli, incannucciato, polycarbonato, pannelli lisopan, ecc.), di altezza massima sa 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie s a 30 m², purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, oppure ai piani superiori nel rispetto dei sovraccarichi assunti a base di calcolo della struttura sottostante;
8. Piscine prefabbricate di superficie sa 100 m² di profondità s a 2.00 m (di cui fuori terra s 0.50 m),

- ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
9. Vasche fuori terra di altezza s a 1.20 m e volume s 30 m³;
 10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume s a 10 m³ per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
 11. Serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con tetti in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima s a 3.50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
 12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale aventi misure interne sa 2.00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;
 13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello sa 1.50 m;
 14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza s a 2.40 m (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza s a 0.20 m) di larghezza s a 1.80 m purché la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;
 15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie sa 20m² e altezza s 2.50 m realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente sa 0,5 KN/m²;
 16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi misure interne in altezza sa 2.20 m e larghezza sa 2.00 m e comunque aventi una superficie in pianta s 10 m²;
 17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo sa 1.00 KN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
 18. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
 19. Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali ecc.) di altezza sa 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle Leggi Regionali vigenti in materia;
 20. Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia s al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
 21. Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
 22. Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza s a 1.50 m, purché il progetto sia corredato di studio geologico e relativi elaborati;
 23. Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza sa 1.00 m.

INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI

1. Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;
2. Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore > 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale;
 - b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;
 - c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata;
3. Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata;
4. Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
5. Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,20$ KN/m² e comunque $\leq 0,5$ KN/ml;
6. Scale autoportanti di servizio, interne ed esterne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata ≤ 0.90 m, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti);
7. Realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 m² e senza intaccare le nervature;
8. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,20$ KN/m² ancorati alle strutture;
9. Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o acciaio), e, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
10. Installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata ≤ 1.00 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli impianti da cantiere;
11. Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici, ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso ≤ 25 Kg, diametro ≤ 1.30 m, braccetto di collegamento con la struttura esistente ≤ 0.30 m, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale.

ALLEGATO 4

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

NORME DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL P.C.S.

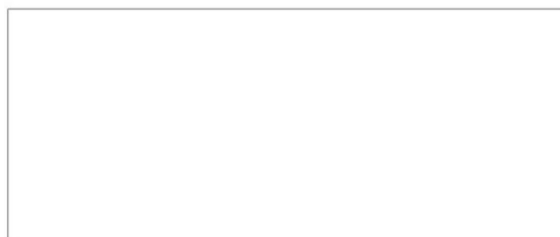
- Art.1 del **decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400**, recante “**Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime**”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n°494, come modificato dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;
- **Codice della Navigazione**, approvato con **R.D. 30 marzo 1942, n°327** (Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230.);
- **Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione**, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;**
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509**: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;
- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n.342**: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive;
- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2**: approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- **Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i.** (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio);
- **QTRP (Quadro territoriale a valenza paesaggistica)**, adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.
- **Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17** “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”; *(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7; 26 febbraio 2010, n. 8; 30 luglio 2010, n. 20; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n. 15; 27 dicembre 2016, n. 44; 6 aprile 2017, n. 7; 9 maggio 2017, n. 16; 25 novembre 2019, n. 46; 2 luglio 2020, n. 13; 25 maggio 2021, n. 10; 25 maggio 2021, n. 11; 15 aprile 2022, n. 8; 21 ottobre 2022, n. 35; 30 novembre 2023 n.53; 04 aprile 2025 n. 21; 24 luglio 2025 n.41)*
- **Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.)** di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con **delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007**;
- **Nota Regione Calabria _ Dipartimento n.8 _ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012**: Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica.
- **Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina (P.A.I - P.S.E.C.);**
- **Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche** (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge

n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993.

- **Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.**
- **Circolare REGIONE CALABRIA - dipartimento Territorio e tutela dell'ambiente - prot.27959 del 12.12.2021: "Sentenza del Consiglio di Stato n.18 del 20 ottobre 2021. Comunicazioni";**
- **LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".**
- **Legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 del DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131**
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre - infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»
- **LEGGE REGIONALE n.14 del 18 marzo 2025 "Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'area aperta".**



CIANO



BIANCO



AZZURRO



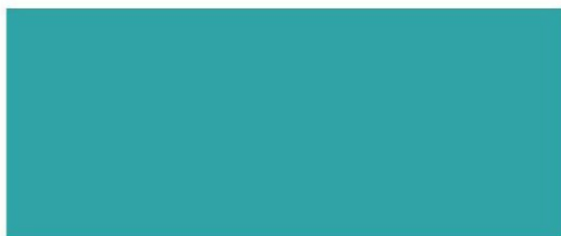
BEIGE



BLU



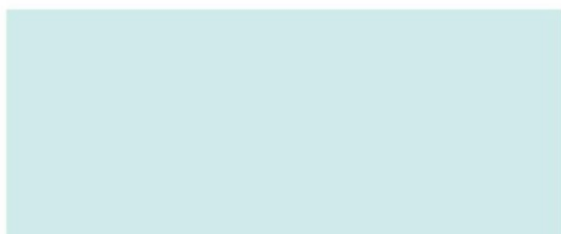
SABBIA



AVION



CHIARO DECAPE'



CARTA DA ZUCCHERO



ROVERE CHIARO